SISTEMA MOSE

* * *

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI POMPE SOMMERGIBILI PER LA BOCCA DI LIDO, PER LA BOCCA DI MALAMOCCO E PER LA BOCCA DI CHIOGGIA

SISTEMA MOSE

* * *

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
DI POMPE SOMMERGIBILI PER LA BOCCA DI LIDO,
PER LA BOCCA DI MALAMOCCO E PER LA BOCCA DI CHIOGGIA

INDICE

Premesse
Articolo 1 - Definizioni
Articolo 2 - Premesse, ALLEGATI, DOCUMENTI CONTRATTUALI e criteri di prevalenza
Articolo 3 - Oggetto del CONTRATTO
Articolo 4 - Importo del CONTRATTO
Articolo 5 - Collaudi effettuati prima della consegna – accettazione provvisoria
Articolo 6 - Consegna - Accettazione definitiva
Articolo 7 - Contabilizzazione della FORNITURA, fatturazione e pagamenti in acconto. Trattenute a garanzia
Articolo 8 - Programma temporale di dettaglio della FORNITURA
Articolo 9- Variazioni Contrattuali
Articolo 10 - Conoscenza delle condizioni particolari di esecuzione
Articolo 11 - Oneri ed obblighi del FORNITORE
Articolo 12 - Oneri a carico del COMMITTENTE
Articolo 13 - Prescrizione a tutela dei lavoratori del FORNITORE
Articolo 14 - Direzione Lavori
Articolo 15 - Rappresentanti delle Parti
Articolo 16 - Ispezioni, Verifiche e Controlli in Stabilimento
Articolo 17 - Ordini ed istruzioni al FORNITORE
Articolo 18 - Documentazione tecnica e tempi di presentazione

Articolo 19 - Requisiti di qualità
Articolo 20 - Qualità e provenienza dei materiali
Articolo 21 - Spedizione e trasporto
Articolo 22- Penali da ritardata consegna
Articolo 23 - Responsabilità e garanzie del FORNITORE
Articolo 24 - Cauzione
Articolo 25 - Danni a terzi
Articolo 26 - Subcontratti
Articolo 27 - Divieto di cessione del CONTRATTO, Divieto di stipulazione di patti di riservato dominio, Divieto di cessione del Credito
Articolo 28 - Antimafia - Variazioni Compagine Societaria
Articolo 29 - Riserve del FORNITORE
Articolo 30 - Risoluzione delle controversie - Foro esclusivo
Articolo 31 - Normativa di riferimento
Articolo 32 - Osservanza di leggi, regolamenti e norme
Articolo 33 - Legge applicabile – Lingua ufficiale
Articolo 34 - Recesso del COMMITTENTE
Articolo 35 - Risoluzione del CONTRATTO
Articolo 37 - Esecuzione in danno
Articolo 37 - Proprietà industriale e commerciale - Brevetti
Articolo 38 - Domicilio delle PARTI
Articolo 39 - Obblighi di riservatezza e *privacy*
Articolo 40 - Informativa per il trattamento dei dati di CONTRATTO
Articolo 41 - Invalidità parziale
Articolo 42 - Partecipazione Fattiva
Articolo 43 - Modifiche
Articolo 44 - Adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136
Articolo 45 – Codice Etico ai sensi del D.LGS. n° 231/2001
Articolo 46 – Spese e regime fiscale del CONTRATTO

L'anno 20__, il giorno [•] ([•]) del mese di [•] in Venezia, Castello 2737/F negli Uffici Amministrativi della Società COMAR Scarl,

TRA

La COMAR Società Consortile a Responsabilità Limitata, con sede in Venezia – Castello 2737/F Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 03942090279 in appresso denominato "COMMITTENTE", in qualità di impresa consorziata del Consorzio Venezia Nuova, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione ing, Tomarelli Stefano, nato a Roma il 10 agosto 1944 giusto i poteri conferiti nell'Atto Costitutivo della Società, Atto Notarile dr. Gasparotti rep, 24466 del 18 novembre 2009

E

L'impresa/il Consorzio [•] con sede in [•], Via [•] Codice Fiscale n. [•]- Partita I.V.A. n. [•] in appresso denominata "FORNITORE", in persona di [•] nato/a [•] il [•] giusto i poteri a conferiti/titolare , di cui all'allegato sub ___) (**eventuale**: in caso di RTC, GEIE, Consorzi: in nome e per conto proprio e nella qualità di capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo di concorrenti (RTC)/Gruppo europeo di interesse economico (GEIE)/Consorzio costituto tra la suddetta impresa e le imprese[•]con atto in data [•]autenticato nelle sottoscrizioni con atto a rogito notaio [•] in data [•], giusta procura speciale rilasciata in favore del predetto legale rappresentante con atto [•] in data [•]) ;

Premesso

che il Consorzio Venezia Nuova, concessionario del Magistrato alle Acque di Venezia, ha pubblicato un bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea il [•] e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il [•] con cui ha indetto la procedura aperta, avente ad oggetto l'affidamento della fornitura, nell'ambito del sistema MOSE, di pompe sommergibili come da SPECIFICA TECNICA DI FORNITURA doc. MOL 150-IM00087-S076; destinate alla Bocca di Lido, alla Bocca di Malamocco e alla bocca di Chioggia esperita in data [•];

a) che il bando di gara prevede che il CONTRATTO di appalto di fornitura sia sottoscritto dalla società consorziata COMAR scarl, costituita dalle imprese Ing. E. Mantovani SpA, Condotte d'Acqua SpA e Grandi Lavori Fincosit SpA, che realizzano le opere di regolazione delle maree da eseguire alle bocche di Porto;
b) che a seguito dell'anzidetta procedura aperta è risultato aggiudicatario provvisorio il FORNITORE della citata fornitura per un importo pari ad € [•];
c) che è stato pubblicato avviso in merito all'esito della suddetta gara ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 163/2006;
d) **(In caso di Società per azioni o in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per**

azioni o a responsabilità limitata),che il FORNITORE ha presentato le dichiarazioni previste dagli artt. 1 e 4 del D.P.C.M. n. 187 dell'11 maggio 1991;

e) che la Prefettura di [•] in data [•] con nota prot. [•] ha rilasciato la certificazione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 159/2011 per i soggetti controllati di cui all'art. 85 del medesimo D.Lgs.;

f) che intervenute le verifiche ed approvazioni necessarie si è completato l'iter della procedura aperta con conseguente aggiudicazione definitiva al FORNITORE comunicata al medesimo con nota del [•] Prot. [•] ;

g) che il FORNITORE ha presentato la documentazione richiesta con la suddetta nota.

Tutto ciò premesso tra le PARTI, come sopra costituite, e formante parte integrante e sostanziale del CONTRATTO, assumendo ad ogni effetto valore di patto, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

(Definizioni)

1.1 Nel presente CONTRATTO alle seguenti espressioni verranno attribuiti i significati di seguito indicati:

- COMMITTENTE: indica la COMAR Società Consortile a Responsabilità Limitata che ha sottoscritto il CONTRATTO;
- FORNITORE: indica la persona fisica o società o raggruppamento o Consorzio di imprese cui è stata affidata la FORNITURA.
- PARTI: indica il COMMITTENTE e il FORNITORE congiuntamente;
- CONTRATTO: indica il presente atto comprensivo dei DOCUMENTI CONTRATTUALI;
- DOCUMENTI CONTRATTUALI: indica i documenti elencati dall' Articolo 2;
- DOCUMENTAZIONE TECNICA: indica la Specifica Tecnica di Fornitura denominata: MOL150-IM0087-S076 con tutti i documenti ivi richiamati, Allegato sub a) al CONTRATTO;
- ELENCO PREZZI DI FORNITURA: indica il documento MOL150-AA0087-Y075, Allegato sub b) al CONTRATTO;
- COMPUTO METRICO DI FORNITURA: indica il documento MOL150-IM0087-C074, Allegato sub c) al CONTRATTO;
- CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA: indica il documento: MOL150-AP0087-G073, Allegato sub d) al CONTRATTO;
- ALLEGATI: indica i DOCUMENTI CONTRATTUALI allegati al CONTRATTO ed elencati

all'Articolo 2;

- BENI - FORNITURA: indicano l'oggetto del CONTRATTO, ossia le pompe sommergibili per la Bocca di Lido per la Bocca di Malamocco,e per la Bocca di Chioggia nell'ambito del Sistema MOSE in fase di realizzazione;
- MAV: indica il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Magistrato alle Acque di Venezia;
- CVN: indica il CONSORZIO VENEZIA NUOVA, Concessionario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Magistrato alle Acque di Venezia;
- DIRETTORE LAVORI: indica il soggetto incaricato dal CVN quale direttore degli interventi per l'esecuzione delle opere di regolazione delle maree alle Bocche di Porto di Venezia, alla realizzazione dei quali i BENI sono destinati;
- COLLAUDATORI: indica i soggetti incaricati del MAV per i collaudi tecnico-amministrativi in corso d'opera;
- DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO: indica l'incaricato dal COMMITTENTE che effettua il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-amministrativo dell'esecuzione della FORNITURA secondo le disposizioni previste dal CONTRATTO, e da quanto ivi richiamato, ai sensi dell'art. 119 del Decreto Legislativo n.163/06 e ss.mm.e ii. ;
- RESPONSABILE DEL CONTRATTO: indica l'incaricato dal COMMITTENTE cui fanno capo le attività di verifica e controllo e di rappresentanza del COMMITTENTE nei rapporti con il FORNITORE per tutte le questioni attinenti all'esecuzione del CONTRATTO, nonchè i compiti del Responsabile del Procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n.163/06 e ss.mm.e ii.;
- RESPONSABILE DEL FORNITORE: indica l'incaricato del FORNITORE, dotato di idonea procura cui fanno capo le funzioni di rappresentanza del FORNITORE stesso ai fini dell'esecuzione del CONTRATTO nonchè la cura dell'organizzazione dell'attività del FORNITORE;
- COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: indica l'incaricato del CVN nella fase di progettazione con compiti di cui al D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e ss.mm. e ii.;
- COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: indica l'incaricato del CVN in fase di esecuzione dei lavori con compiti, funzioni e responsabilità di cui al D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e ss.mm. e ii;
- CAUZIONE: indica la cauzione definitiva prestata dal FORNITORE, ai sensi dell'art.113

del Decreto Legislativo n.163/06 e ss.mm.e ii.;

- CANTIERE: sono i luoghi deputati a ricevere le pompe sommergibili franco i quali saranno resi i BENI oggetto della FORNITURA e sono: il Centro Servizi nell'Isola artificiale della Bocca di Lido posta tra la barriera mobile di Treporti e la barriera mobile di San Nicolo', il Centro Servizi della barriera mobile della Bocca di Malamocco, il Centro Servisi della barriera mobile della Bocca di Chioggia, nell'ambito del Sistema MOSE in fase di realizzazione,
- STABILIMENTO DI PRODUZIONE / OFFICINA: luogo di produzione della FORNITURA;
- VERBALI DI ACCETTAZIONE PROVVISORIA DELLA FORNITURA: individuano i documenti, redatti in contraddittorio, che attestano la consegna delle pompe sommergibili, consegnate in cantiere in conformità ai DOCUMENTI CONTRATTUALI ed alla normativa vigente.
- VERBALI DI ACCETTAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITURA: individuano i documenti redatti in contraddittorio che attestano il positivo espletamento di tutte le prove funzionali di accettazione delle pompe sommergibili in conformità ai DOCUMENTI CONTRATTUALI.

Articolo 2

(Premesse, ALLEGATI, DOCUMENTI CONTRATTUALI e criteri di prevalenza)

2.1 Le Premesse, gli ALLEGATI e tutti i DOCUMENTI CONTRATTUALI allegati al presente CONTRATTO costituiscono parte integrante, sostanziale e presupposto comune e giuridicamente rilevante del CONTRATTO, con esplicito valore di patto contrattuale.

2.2 I DOCUMENTI CONTRATTUALI sottoscritti e rispondenti alle definizioni di cui al precedente articolo 1, ed allegati al presente CONTRATTO, sono i seguenti:

- a) DOCUMENTAZIONE TECNICA: indica il documento MOL150-IM0087-S076 denominato SPECIFICA TECNICA DI FORNITURA;
- b) ELENCO PREZZI DI FORNITURA: indica il documento MOL150-AA0087-Y075;
- c) COMPUTO METRICO DI FORNITURA: indica il documento MOL150-IM0087-C074;
- d) CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA, doc. MOL150-AP0087-G073;
- e) OFFERTA DEL FORNITORE IN SEDE DI GARA;
- f) CAUZIONE DEFINIVA;
- g) MANDATO COLLETTIVO DI RAPPRESENTANZA O ATTO SOSTITUTIVO DI CONSORZIO (EVENTUALE);
- h) PROCURA SPECIALE CON LA QUALE SONO STATI CONFERITI I POTERI AL SOTTOSCRITTORE DEL PRESENTE ATTO IN NOME DEL FORNITORE (EVENTUALE);

in particolare il FORNITORE con la sottoscrizione del CONTRATTO conferma di avere avuto piena ed esatta cognizione, fin dal momento dello studio ed elaborazione della propria offerta, di tutti i DOCUMENTI CONTRATTUALI, accettandoli incondizionatamente con la firma del CONTRATTO.

2.3 I DOCUMENTI CONTRATTUALI sono integrativi l'uno degli altri e devono essere interpretati, sistematicamente.

In caso di discordanza tra il CONTRATTO e i DOCUMENTI CONTRATTUALI, la prevalenza è attribuita al CONTRATTO.

Nel caso in cui un documento presenti ambiguità lessicali e/o lacunosità, prescrizioni alternative o discordanti, si procederà a chiarimenti ed integrazioni facendo ricorso agli altri documenti secondo l'ordine di elencazione di cui al secondo comma del presente articolo.

In caso di discordanza tra i vari elaborati della DOCUMENTAZIONE TECNICA vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali la FORNITURA è preordinata e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. In caso di norme tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Articolo 3
(Oggetto del CONTRATTO)

3.1 Il COMMITTENTE affida al FORNITORE, che accetta, la FORNITURA, completa di tutti i materiali occorrenti ed in conformità alle previsioni del presente CONTRATTO, di pompe sommergibili per le bocche di Lido, di Malamocco, e di Chioggia appartenenti al lotto 2 come da rispettivo COMPUTO METRICO DI FORNITURA doc. MOL150-IM0087-C074, (punti 2.1 – 2.2 – 2.3) aventi le caratteristiche tecniche specificate nel progetto posto a base di gara.

3.2 Cadauna pompa sommergibile, sarà completa di ogni accessorio necessario al proprio funzionamento e di quanto indicato nei limiti di batteria nelle Specifiche Tecniche di Fornitura doc. MOL150-IM0087-S076;

3.3 Ciascuna pompa sommergibile sarà trasportata presso il cantiere di destinazione in imballi adeguati al trasporto marittimo ed allo stoccaggio in ambiente marino (sacco barriera), reso secondo la scomposizione degli elementi richiesta dal COMMITTENTE per essere posizionate nel sito previsto di installazione, accompagnato dallo sviluppo di

una adeguata procedura di assemblaggio finale che sarà a cura e onere del FORNITORE;

3.4 La natura e la descrizione delle prestazioni oggetto della FORNITURA risultano, in ogni caso, più dettagliatamente indicati e precisati nel presente CONTRATTO e nei DOCUMENTI CONTRATTUALI e pertanto quanto elencato nel presente articolo non esaurisce gli oneri che il CONTRATTO pone a carico del FORNITORE.

Articolo 4

(Importo del CONTRATTO)

4.1 Il corrispettivo per l'espletamento della FORNITURA è pattuito a corpo e l'importo contrattuale, in applicazione dell'offerta formulata in sede di gara, è pari a complessivi euro [•] oltre I.V.A. se dovuta, sulla base dell'offerta formulata in sede di gara.

4.2 Il corrispettivo stabilito nel CONTRATTO si riferisce a prestazioni finite e complete in tutte le loro parti e relativi accessori, eseguite a perfetta regola d'arte, nonchè secondo le modalità e prescrizioni riportate nel CONTRATTO, in perfetta relazione altresì allo scopo, all'uso ed alla funzione cui la FORNITURA medesima è destinata.

Il corrispettivo suddetto pertanto comprende e compensa sia tutte le spese ed oneri cui il FORNITORE va incontro per la esecuzione della FORNITURA (ivi comprese provviste, manodopera, mezzi, macchine, noli, imballi, trasporti di resa, prove e collaudi sia presso la propria officina, sia presso il CANTIERE, sia presso Laboratori e/o Enti e/o Istituti Ufficiali, e quanto altro occorrente per fornire ciascuna prestazione interamente e perfettamente rifinita), sia qualsiasi altro tipo di onere, anche se non espressamente stabilito nel CONTRATTO, da sostenersi per garantire l'effettuazione tempestiva della FORNITURA a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme e della tempistica contrattuale.

4.3 Il FORNITORE conferma espressamente che le valutazioni tecnico-economiche effettuate con la formulazione dell'offerta presentata in sede di gara rappresentano espressione di una propria precisa volontà contrattuale in esercizio di autonome scelte imprenditoriali volte alla determinazione della convenienza della propria attività. Il FORNITORE non potrà, pertanto, far valere nel corso del rapporto circostanze che vengano comunque a modificare le valutazioni dallo stesso operate in sede di offerta, in termini di eseguibilità, produttività, costi e remuneratività.

In particolare, il corrispettivo si intende offerto ed accettato dal FORNITORE in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e rimane pertanto fisso, invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità, assumendo espressamente il FORNITORE - per il caso di sopravvenute condizioni di esecuzione diverse

da quelle ipotizzate in sede di offerta - ogni alea relativa, con espressa rinuncia ai diritti derivanti dall'art. 1467 c.c. e 1664 c.c., laddove applicabili, nonché a qualsiasi forma revisione, aggiornamento o adeguamento dei prezzi.

Articolo 5

(Collaudi effettuati prima della consegna – Accettazione provvisoria)

5.1 Ove espressamente previsto nei DOCUMENTI CONTRATTUALI, durante la costruzione e rima della consegna, i collaudi e le prove di funzionamento sulle pompe sommergibili, sui materiali e componenti forniti, dovranno essere eseguiti in presenza del RESPONSABILE DEL CONTRATTO o del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

Il FORNITORE dovrà comunicare al COMMITTENTE, solo ed esclusivamente a mezzo telegramma o fax con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo, la data esatta del collaudo e/o delle prove, se trattasi di collaudo preliminare o finale. Tutte le pratiche relative alle approvazioni e/o collaudi da parte di Enti Ufficiali per i materiali utilizzati dal FORNITORE saranno effettuati a cura e spese dello stesso. La relativa documentazione dovrà essere inviata a mezzo raccomandata al COMMITTENTE.

5.2 All'atto del collaudo verrà predisposto l'apposito VERBALE DI ACCETTAZIONE PROVVISORIA, previo espletamento, da parte del COMMITTENTE, di tutti i controlli e verifiche sui beni consegnati in conformità ai DOCUMENTI CONTRATTUALI.

5.3 Resta inteso che alle prove di cui al presente articolo potrà intervenire anche il DIRETTORE LAVORI con obbligo per il FORNITORE di adeguarsi alle eventuali prescrizioni ed ordini che i soggetti di cui sopra dovessero impartire.

Articolo 6

(Consegna - Accettazione definitiva)

6.1 Le pompe sommergibili saranno consegnate in CANTIERE, con oneri e rischi a carico del FORNITORE, secondo i termini di consegna come di seguito specificati, da intendersi in giorni naturali e consecutivi, cosiccome indicati nel CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA, doc. MOL150-AP0087-G073:

1) Le pompe sommergibili destinate alla Bocca di Lido, non prima di 150 giorni ed entro 240 giorni dalla firma del contratto;
2) Le pompe sommergibili (escluse le P-3065A e la P-3065B) destinate alla Bocca di Malamocco, non prima di 330 giorni ed entro 420 giorni dalla firma del contratto;
3) Le pompe sommergibili (P-3065A e la P-3065B) destinate alla Bocca di Malamocco, non prima di 610 giorni ed entro 700 giorni dalla firma del contratto;
4) Le pompe sommergibili (escluse dalla P-4031 alla P-4054 e dalla P-4131alla P-4160)

destinate alla Bocca di Chioggia, non prima di 420 giorni ed entro 510 giorni dalla firma del contratto;

5) Le pompe sommergibili (dalla P-4031 alla P-4054 comprese e dalla P-4131alla P-4160 comprese) destinate alla Bocca di Chioggia, non prima di 300 giorni ed entro 390 giorni dalla firma del contratto;

I tempi di consegna dei beni di cui ai precedenti punti, nel rispetto dei termini minimi e massimi ivi indicati, rimane nella libera organizzazione dell'attività del FORNITORE.

Resta inteso che l'eventuale consegna oltre i tempi massimi previsti, comporterà l'applicazione della penale di cui all'art. 22, del presente CONTRATTO, salvo il maggior danno.

La consegna potrà essere effettuata solo dopo il positivo superamento di tutte le prove di cui al precente articolo.

6.1 Ai fini del calcolo dei tempi e della conseguente applicazione della penale, le pompe sommergibili si intendono consegnate alla data in cui giungeranno in CANTIERE, complete di tutta la documentazione/certificazione richiesta, e comunque solo a seguito del positivo esito delle prove, controlli e collaudi da effettuarsi ai fini dell'accettazione provvisoria della FORNITURA ai sensi del precedente Art. 5.

6.2 Se, in esito ai controlli ed alle verifiche di cui ai precedenti Articoli, a insindacabile giudizio del COMMITTENTE, si accertasse o fosse prevedibile un ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini di consegna, il FORNITORE sarà tenuto ad adottare le opportune misure per accelerare il ritmo delle prestazioni, anche provvedendo ad aumenti del personale e/o ricorrendo a lavoro notturno o festivo, senza che questo possa legittimare la richiesta di alcun onere addizionale o possa costituire motivo di reclamo per il FORNITORE e fermo restando il pagamento delle penali per eventuali ritardi.

In qualsiasi modo si proceda ad una accelerazione delle prestazioni, le misure adottate dal FORNITORE dovranno rispettare completamente le norme in materia di sicurezza e le condizioni contrattuali. In nessun caso, tali accelerazioni potranno giustificare un qualsiasi degrado delle prestazioni e della qualità del BENE.

6.3 In ogni caso il FORNITORE si impegna a trattenere le pompa centrifughe presso di se o presso terzi e di conservarli, fino a quando venga dato il benestare per la spedizione, provvedendo ad adeguate assicurazioni a copertura di tutti i rischi relativi al magazzinaggio e alla custodia.

6.4 L'imballo dovrà essere idoneo alla movimentazione con mezzi meccanici e per il possibile stoccaggio in cantiere, per almeno 6 mesi, in area scoperta ed in condizioni

climatiche di ambiente marino.

6.5 Le PARTI, e per esse i rispettivi Rappresentanti, redigeranno in contraddittorio uno specifico verbale DI ACCETTAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITURA.

6.6 Fino all'accettazione definitiva, il FORNITORE risponde di eventuali difetti non precedentemente rilevati delle pompa centrifughe.

Art. 7

(Contabilizzazione della FORNITURA, fatturazione e pagamenti in acconto. Trattenute a garanzia)

.1 La contabilizzazione della FORNITURA (composta dalle quantità di beni previste come da doc. MOL150-IM0087-S076, denominato SPECIFICA TECNICA DI FORNITURA) sarà effettuata applicando all'importo complessivo di aggiudicazione del LOTTO 2 le percentuali convenzionali di incidenza di seguito indicate:

MATRICE DI CONTABILIZZAZIONE DELLA FORNITURA			
AMBITO	**ID**	**ATTIVITA'**	**%**
Progetto costruttivo e di installazione	1	Approvazione ingegneria costruttiva e di installazione - Lido S. Nicolo'	2,0%
Progetto costruttivo e di installazione	2	Approvazione ingegneria costruttiva e di installazione - Malamocco	5,0%
Progetto costruttivo e di installazione	3	Approvazione ingegneria costruttiva e di installazione - Chioggia	9,0%
Accettazione provvisoria della fornitura di cui al precedente art. 5	4	Fornitura franco stabilimento di costruzione (F.A.T.) della prima meta' di pompe oggetto della fornitura - Lido S. Nicolo'	4,5%
Accettazione provvisoria della fornitura di cui al precedente art. 5	5	Fornitura franco stabilimento di costruzione (F.A.T.) dell'ultima meta' di pompe oggetto della fornitura - Lido S. Nicolo'	4,5%
Accettazione provvisoria della fornitura di cui al precedente art. 5	6	Fornitura franco stabilimento di costruzione (F.A.T.) delle pompe maggiori acque meteoriche (cod. p-3061 a) - Malamocco	4,0%
Accettazione provvisoria della fornitura di cui al precedente art. 5	7	Fornitura franco stabilimento di costruzione (F.A.T.) delle pompe maggiori acque meteoriche (cod. p-3061 b) - Malamocco	4,0%
Accettazione provvisoria della fornitura di cui al precedente art. 5	8	Fornitura franco stabilimento di costruzione (F.A.T.) delle pompe maggiori acque meteoriche (cod. p-3061 c) - Malamocco	4,0%
Accettazione provvisoria della fornitura di cui al precedente art. 5	9	Fornitura franco stabilimento di costruzione (F.A.T.) del primo terzo di tutte le pompe oggetto della fornitura (escluso cod. p-3061 a/b/c) - Malamocco	4,0%
Accettazione provvisoria della fornitura di cui al precedente art. 5	10	Fornitura franco stabilimento di costruzione (F.A.T.) del secondo terzo di tutte le pompe oggetto della fornitura (escluso cod. p-3061 a/b/c) - Malamocco	4,0%

Accettazione provvisoria della fornitura di cui al precedente art. 5	11	Fornitura franco stabilimento di costruzione (F.A.T.) dell'ultimo terzo di tutte le pompe oggetto della fornitura (escluso cod. p-3061 a/b/c) - Malamocco	4,0%
Accettazione provvisoria della fornitura di cui al precedente art. 5	12	Fornitura franco stabilimento di costruzione (F.A.T.) delle pompe maggiori acque meteoriche (cod. p-4061 a) - Chioggia	4,0%
Accettazione provvisoria della fornitura di cui al precedente art. 5	13	Fornitura franco stabilimento di costruzione (F.A.T.) delle pompe maggiori acque meteoriche (cod. p-4061 b) - Chioggia	4,0%
Accettazione provvisoria della fornitura di cui al precedente art. 5	14	Fornitura franco stabilimento di costruzione (F.A.T.) delle pompe maggiori acque meteoriche (cod. p-4061 c) - Chioggia	4,0%
Accettazione provvisoria della fornitura di cui al precedente art. 5	15	Fornitura franco stabilimento di costruzione (F.A.T.) del primo terzo delle pompe dei cassoni di soglia (cod. p-4031 ÷ 4054 e p-4131 ÷ 4160) - Chioggia	7,0%
Accettazione provvisoria della fornitura di cui al precedente art. 5	16	Fornitura franco stabilimento di costruzione (F.A.T.) del secondo terzo delle pompe dei cassoni di soglia (cod. p-4031 ÷ 4054 e p-4131 ÷ 4160) - Chioggia	7,0%
Accettazione provvisoria della fornitura di cui al precedente art. 5	17	Fornitura franco stabilimento di costruzione (F.A.T.) dell'ultimo terzo delle pompe dei cassoni di soglia (cod. p-4031 ÷ 4054 e p-4131 ÷ 4160) - Chioggia	7,0%
Accettazione provvisoria della fornitura di cui al precedente art. 5	18	Fornitura franco stabilimento di costruzione (F.A.T.) del primo terzo di tutte le pompe oggetto della fornitura (escluso cod. p-4061 a/b/c, p-4031 ÷ 4054 e p-4131 ÷ 4160) - Chioggia	3,0%
Accettazione definitiva della fornitura di cui al precedente art. 6	19	Fornitura franco stabilimento di costruzione (F.A.T.) del secondo terzo di tutte le pompe oggetto della fornitura (escluso cod. p-4061 a/b/c, p-4031 ÷ 4054 e p-4131 ÷ 4160) - Chioggia	3,0%
Accettazione definitiva della fornitura di cui al precedente art. 6	20	Fornitura franco stabilimento di costruzione (F.A.T.) dell'ultimo terzo di tutte le pompe oggetto della fornitura (escluso cod. p-4061 a/b/c, p-4031 ÷ 4054 e p-4131 ÷ 4160) - Chioggia	3,0%
Accettazione definitiva della fornitura di cui al precedente art. 6	21	Trasporto e consegna in cantiere della prima meta' di pompe oggetto della fornitura - Lido S. Nicolo'	0,5%
Accettazione definitiva della fornitura di cui al precedente art. 6	22	Trasporto e consegna in cantiere dell'ultima meta' di pompe oggetto della fornitura - Lido S. Nicolo'	0,5%
Accettazione definitiva della fornitura di cui al precedente art. 6	23	Trasporto e consegna in cantiere delle pompe maggiori acque meteoriche (cod. p-3061 a/b/c) - Malamocco	1,0%
Accettazione definitiva della fornitura di cui al precedente art. 6	24	Trasporto e consegna in cantiere di tutte le pompe oggetto della fornitura (escluso cod. p-3061 a/b/c) - Malamocco	2,0%
Accettazione definitiva della fornitura di cui al precedente art. 6	25	Trasporto e consegna in cantiere delle pompe maggiori acque meteoriche (cod. p-4061 a/b/c) - Chioggia	1,0%

Accettazione definitiva della fornitura di cui al precedente art. 6	26	Trasporto e consegna in cantiere delle pompe dei cassoni di soglia (cod. p-4031 ÷ 4054 e p-4131 ÷ 4160) - Chioggia	3,0%
Accettazione definitiva della fornitura di cui al precedente art. 6	27	Trasporto e consegna in cantiere di tutte le pompe oggetto della fornitura (escluso cod. p-4061 a/b/c, p-4031 ÷ 4054 e p-4131 ÷ 4160) - Chioggia	1,0%
		TOTALE	**100,00%**

7.2 La contabilità della FORNITURA sarà redatta previa verifica in contraddittorio dell'avanzamento delle attività di FORNITURA con emissione di specifico S.A.F. (Stato Avanzamento Fornitura) trimestrale numerato progressivamente, e coincidente nei tempi, con il relativo SAL trimestrale della committente nei confronti del CVN.

7.3 Il S.A.F sarà redatto dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO avanzando le sole attività richiamate nella matrice di contabilizzazione, sino a quella data completate al 100%.

Il S.A.F. sarà portato all'attenzione del RESPONSABILE DEL CONTRATTO per il visto di approvazione, che sarà apposto o, eventualmente rifiutato, entro i 45 giorni successivi alla data di riferimento del S.A.F. medesimo.

7.4 La redazione della contabilità non equivale ad accettazione, nemmeno provvisoria, di quanto oggetto della FORNITURA.

7.5 Ogni pagamento è subordinato alla emissione della fattura in originale, emessa entro 15 gg dall'apposizione del visto del RESPONSABILE DEL CONTRATTO sul S.A.F. e comunque nel rispetto delle normative fiscali, la quale dovrà contenere i seguenti riferimenti:

- S.A.F. di riferimento;
- il nominativo della Banca il conto corrente, codice IBAN, [•];
- l'espressa menzione che il credito non è cedibile ai sensi dell'Articolo 27 del CONTRATTO.

Detta fattura dovrà essere inviata per posta a: [•] .

In occasione di ciascun pagamento, il FORNITORE dovrà presentare al RESPONSABILE DEL CONTRATTO:

a. la documentazione idonea ad attestare la propria correttezza e regolarità retributiva, contributiva, previdenziale ed assicurativa, e in particolare il Documento Unico di Regolarità Contributiva, rilasciato dagli enti interessati in Italia o all'estero.

In difetto, il credito non sarà esigibile e il pagamento verrà sospeso, senza maturazione di interessi, sino all'avvenuto adempimento di quanto sopra da parte del FORNITORE e sarà posto a garanzia dell'adempimento medesimo con facoltà del COMMITTENTE di sostituirsi al FORNITORE nell'adempimento degli obblighi del medesimo nei confronti delle maestranze,

del fisco e degli Istituti assicurativi e previdenziali, valendo il presente atto quale delega conferita dal FORNITORE al COMMITTENTE a procedere in tal senso.

7.6 Il COMMITTENTE potrà compensare i crediti verso il FORNITORE derivati dalle attività di cui al precedente comma con i debiti verso il FORNITORE stesso per prestazioni realizzate.

7.7 Il COMMITTENTE, al maturare delle condizioni, provvederà a disporre il pagamento delle prestazioni eseguite entro 60 giorni fine mese data fattura, previa trasmissione da parte del FORNITORE al COMMITTENTE del Documento Unico di Regolarità Contributiva nonché di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, laddove dovuti. Le parti danno atto che le condizioni di pagamento sono passanti; pertanto, qualora allo scadere dei 60 giorni fine mese data fattura il COMMITTENTE non avesse ricevuto il relativo importo da parte del CONSORZIO VENEZIA NUOVA, non potrà essere dato corso al pagamento della fatura medesima. Il COMMITTENTE, al maturare delle condizioni, provvederà quindi alla effettiva erogazione in favore del FORNITORE dei corrispettivi di cui al presente CONTRATTO successivamente all'avvenuta ricezione del relativo importo da parte del Consorzio Venezia Nuova, fermo restando il diritto del FORNITORE alla corresponsione degli interessi maturati. Nell'ipotesi di cui al presente comma il FORNITORE dichiara di rinunciare espressamente di avvalersi dell'eccezione di cui art. 1460 c.c..

7.8 Su ciascun pagamento da effettuarsi verrà operata una trattenuta pari allo 0,5% dell'importo, a garanzia del versamento degli oneri contributivi, assicurativi e previdenziali a favore dei lavoratori.

Tale trattenuta verrà restituita a 60 giorni dalla accettazione provvisoria della FORNITURA e previa trasmissione da parte del FORNITORE al COMMITTENTE del Documento Unico di Regolarità Contributiva nonché di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, laddove dovuti.

7.9 Il FORNITORE non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l'esecuzione della FORNITURA invocando ritardi nei pagamenti e divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull'entità dei medesimi, fatta salva la facoltà del medesimo di far valere le proprie osservazioni ai sensi del successivo Articolo 29.

7.10 In ogni caso il FORNITORE dichiara espressamente di rinunciare alla facoltà di cui all'art. 1460 del codice civile.

7.11 In caso di ritardo nei pagamenti verranno corrisposti al FORNITORE unicamente gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, primo comma, del c.c., per i primi 60 giorni e, quindi, applicando gli interessi moratori ai sensi dei Decreti Ministeriali relativi agli appalti di

lavori pubblici per i successivi giorni, da intendersi comunque comprensivi del maggior danno di cui all'art. 1224 c.c.

7.12 Ai pagamenti di cui sopra, si procederà esclusivamente a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente bancario all'uopo indicato dal FORNITORE con comunicazione scritta a firma del suo Legale Rappresentante, restando il COMMITTENTE esonerato da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati come anzidetto.

7.13 L'eventuale sostituzione della banca di appoggio con altra banca dovrà essere ufficialmente comunicata al RESPONSABILE DEL CONTRATTO con espressa menzione che l'indicazione è fatta ai fini di cui al presente articolo del CONTRATTO.

7.14 Il FORNITORE assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010. Pertanto, il bonifico bancario dovrà essere eseguito dal COMMITTENTE sul conto corrente bancario o postale intestato a, presso.....di, avente le seguenti coordinate:

Coordinate bancarie Europee (IBAN)					
		Coordinate bancarie nazionali (BBAN)			
Paese	Check digit	Cin	ABI	CAB	Conto

Il bonifico bancario o postale dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione di cui al presente articolo, il seguente codice unico di progetto (CUP)

La/e persona/e delegate ad operare sul suddetto conto è/sono Codice Fiscale.....

Articolo 8

(PROGRAMMA TEMPORALE DI DETTAGLIO DELLA FORNITURA)

8.1 La FORNITURA dovrà essere resa presso il CANTIERE con le tempistiche indicate nel CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA, doc. MOL150-AP0087-G073.

8.2 Il FORNITORE, oltre a quanto previsto dai DOCUMENTI CONTRATTUALI, entro 45 giorni dalla data di sottoscrizione del CONTRATTO, dovrà presentare al COMMITTENTE per approvazione un completo Programma Temporale di Dettaglio della Fornitura (PTDF) che comprenda, tra l'altro, l'individuazione delle tempistiche relative:

- ai piani e programmi di progettazione costruttiva;
- ai piani e programmi di approvvigionamento materiali;
- ai piani e programmi di produzione in officina;

- ai piani e programmi della prove prima della consegna;
- ai piani e programmi di spedizione in CANTIERE;

il tutto in linea con il contenuto del CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA.

Il COMMITTENTE, entro 20 giorni dalla sua presentazione, dovrà approvare o respingere il menzionato programma.

In tale ultima ipotesi, il FORNITORE è tenuto, nel termine di 10 giorni dalla comunicazione del rigetto da parte del COMMITTENTE, a ripresentare il programma con le modifiche e/o aggiornamenti richiesti.

8.3 La mancata presentazione o revisione del programma nei termini di cui sopra costituirà grave inadempimento del FORNITORE, legittimando la risoluzione del CONTRATTO, da parte del COMMITTENTE, per colpa, ai sensi dell'Articolo 35 con ogni conseguenza ivi esposta.

Articolo 9

(Variazioni Contrattuali)

9.1 In sede di progettazione costruttiva non potrà essere apportata nessuna variazione al progetto posto a base di gara. Qualora siano apportate varianti in base alle quali il FORNITORE possa avanzare richieste di eventuali compensi aggiuntivi, gli stessi non saranno in alcun modo riconosciuti, salvo che le variazioni non siano state richieste per iscritto dal COMMITTENTE.

Articolo 10

(Conoscenza delle condizioni particolari di esecuzione)

10.1 Con la sottoscrizione del CONTRATTO, il FORNITORE dichiara:

I. di avere effettuato con i propri tecnici di fiducia uno studio approfondito della FORNITURA e di ogni elaborato tecnico facente parte del CONTRATTO ed illustrativo della stessa e di ritenerlo adeguato per la conseguente esecuzione nei tempi programmati e pattuiti e per il corrispettivo corrispondente all'offerta presentata;
II. di aver preso attenta e piena visione di tutti i DOCUMENTI CONTRATTUALI che sono ritenuti dal FORNITORE completi ed adeguati alla realizzazione della FORNITURA secondo CONTRATTO, assumendo a proprio carico - limitatamente ai rapporti tra le PARTI - ogni alea connessa ad errori, vizi e mancanze dei DOCUMENTI CONTRATTUALI e di essere consapevole che, di conseguenza, non verranno ritenute ammissibili riserve sulla completezza degli elaborati e in genere relative a situazioni che, secondo il FORNITORE, rendano più difficile e/o più onerosa ovvero rallentino l'esecuzione della FORNITURA;
III. di essere a perfetta conoscenza, per averne preso cognizione diretta, di tutti gli

obblighi, oneri, modalità di esecuzione, procedimenti costruttivi, magisteri, prescrizioni tecniche ed amministrative menzionate nel CONTRATTO;

IV. di essere in possesso delle risorse economiche, delle capacità tecniche e di personale, dei macchinari e delle attrezzature necessarie a garantire la perfetta esecuzione della FORNITURA, sì da poter sostenere a proprio rischio e spese la gestione, organizzazione ed esecuzione della stessa;

V. di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e licenze necessarie, impegnandosi con ciò ad operare costantemente nell'ambito delle stesse e della vigente normativa in materia, essendo consapevole ed accettando che, nel caso in cui venisse a mancare qualsiasi requisito derivante da quanto sopra esposto, tale da provocare un'irregolare posizione amministrativa e/o giuridica del FORNITORE, il COMMITTENTE avrà la facoltà di risolvere il CONTRATTO ai sensi del successivo Articolo 35;

VI. di avere la disponibilità dei materiali, delle attrezzature, macchine e della mano d'opera da impiegare in relazione ai tempi previsti ed ai costi per l'esecuzione del CONTRATTO;

VII. di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare tutte le normative nazionali e comunitarie vigenti in materia di sicurezza, nonchè in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;

VIII. di aver accettato, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara e nello schema del CONTRATTO ed in ogni altro atto, provvedimento o documento ivi richiamato;

IX. di avere esatta cognizione della natura della FORNITURA e di tutte le circostanze generali, particolari, locali e di trasporto al cantiere nessuna esclusa ed eccettuata, che possano aver influito sulla determinazione della propria offerta, che il FORNITORE conferma, quindi, remunerativa, e che possano, comunque, influire sull'esecuzione delle prestazioni affidate;

X. di essere intestatario delle seguenti posizioni assicurative:

INAIL Sede di [•] al n° [•]

INPS Sede di [•] al n° [•] .

Articolo 11

(Oneri ed obblighi del FORNITORE)

Sono a carico del FORNITORE tutti gli oneri, costi, prestazioni ed attività relativi all'esecuzione della FORNITURA nel rispetto della normativa vigente, in virtù delle previsioni

contenute nei DOCUMENTI CONTRATTUALI, delle buone regole dell'arte e della sicurezza, in relazione anche allo scopo e funzionalità dell'opera cui la FORNITURA è destinata, con le sole esclusioni espressamente indicate in CONTRATTO.

Detti oneri, costi, prestazioni ed attività si intendono, senza alcuna eccezione, integralmente remunerati dal corrispettivo contrattuale e, a mero titolo esemplificativo, senza che ciò costituisca limitazione alcuna, si riportano qui di seguito quelli di carattere generale di maggiore rilievo:

a) lo sviluppo dell'ingegneria di costruzione e di dettaglio delle pompe sommergibili, layout per la disposizione di installazione, data sheet di tutte le componenti meccaniche ed elettriche e di automazione e controllo oggetto della FORNITURA, progetto esecutivo conforme alle norme tecniche di riferimento ivi inclusa la "Direttiva Macchine", le norme CEI ove applicabili, dettagliato come richiesto nei DOCUMENTI CONTRATTUALI, con le eventuali integrazioni richieste dal DIRETTORE LAVORI e/o dal COMMITTENTE e collegato con il Piano Controllo Qualità alle cui fasi di verifica quali Controlli Non Distruttivi e/o Collaudi, etc. il COMMITTENTE, il DIRETTORE LAVORI si riservano la facoltà di presenziare. E' obbligo del FORNITORE recepire nella progettazione costruttiva le indicazioni che saranno fornite dal DIRETTORE LAVORI, senza poter richiedere maggior compenso per qualsivoglia ragione o titolo. Indicazione riguardo lo spazio necessario per le attività di manutenzione e smontaggio dei componenti i sistemi forniti.

b) Anticipare, a semplice richiesta del COMMITTENTE, i dati necessari per la progettazione dei sistemi correlati e costituenti il complesso delle opere elettromeccaniche degli impianti della Bocca di Lido, della Bocca di Malamocco e della Bocca di Chioggia, incluso:
 - Data sheet di tutte le attrezzature meccaniche ed elettriche e di automazione e controllo fornite;
 - Indirizzamenti delle comunicazioni con i pannelli di controllo;
 - indirizzamenti delle interfacce fisiche e delle comunicazioni con il sistema centrale DCS-PCS;
 - Indicazione riguardo allo spazio necessario per le attività di manutenzione e smontaggio, incluse le relative prescrizioni;
 - Tipici dettagli di installazione;
 - Indicazione dei pesi e modalità di movimentazione delle pompe sommergibili per il posizionamento nel sito di funzionamento;

- Indicazioni dei collegamenti idrici, elettrici di automazione e controllo con gli impianti del COMMITTENTE;

c) provvedere all'espletamento, a propria esclusiva cura e spese, di tutte le prove cui la FORNITURA dovrà essere sottoposta prima della consegna, previste dalla normativa di riferimento nonché dalla DOCUMENTAZIONE TECNICA di cui al presente CONTRATTO e/o semplicemente ritenute necessarie dalla DIREZIONE LAVORI. La fornitura di tutti i materiali di consumo, energia forza motrice e illuminazione, attrezzature di prova, allestimenti per le prove, ricambi di pre-commissioning e commissioning, la manodopera ed il personale di assistenza tecnica necessaria per i test, prove e collaudi preventivi e finali di accettazione;

d) predisporre e curare i supporti logistici (vitto, alloggio,trasferte)per la DIREZIONE LAVORI per le effettuazione delle controlli e delle verifiche, per l'esecuzione dei collaudi e delle prove di cui agli articoli 5 e 6.

e) provvedere all'assistenza, con proprio personale specialistico, alle attività di installazione delle pompe sommergibili presso ciascun cantiere;

f) fornire per ciascuna pompa sommergibile le parti di ricambio per Commissioning e start-up e per i primi due anni di esercizio;

g) lista parti di ricambio consigliate per un periodo di dieci anni dalla consegna;

h) fornire i manuali d'uso e manutenzione;

i) garantire la FORNITURA dotata di tutte le certificazioni previste dalla normativa di riferimento nonché dalla DOCUMENTAZIONE TECNICA di cui al presente CONTRATTO;

j) consentire che gli incaricati del COMMITTENTE, nonchè i soggetti indicati all'Articolo 14, abbiano accesso, in qualunque momento, durante l'attività lavorativa, ai locali, spazi, officine, stabilimenti, con assunzione dei rischi relativi alla Sicurezza sui posti di lavoro a carico del FORNITORE ovvero da questi utilizzati per l'espletamento di lavorazioni, analisi, prove etc.;

k) eseguire, presso lo Stabilmento di Produzione e/o Istituti, Laboratori od Enti Ufficiali, tutte le occorrenti prove, analisi e saggi – richiesti nelle specifiche, nei disegni e nei DOCUMENTI CONTRATTUALI ivi incluse quelle che potranno essere in ogni tempo ordinati dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - sui materiali impiegati o da impiegarsi nella realizzazione della FORNITURA in relazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali/BENI stessi dal CONTRATTO, nonché tutte le verifiche e controlli di qualsiasi natura che il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO intenda effettuare per accertare il corretto svolgimento della FORNITURA a termini del

CONTRATTO, incluse le prove, le analisi e i saggi imposti dai documenti contrattuali, dalla normativa vigente e quelle richieste dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO per verificare l'avvenuta soluzione di non conformità precedentemente rilevate;

l) assumere ogni iniziativa e curare l'organizzazione dell'attività in modo tale da eseguire nei tempi previsti la FORNITURA;

m) provvedere all'esecuzione della FORNITURA con la propria organizzazione imprenditoriale, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsivoglia rapporto di subordinazione e/o di lavoro dipendente e/o autonomo tra i soggetti materialmente incaricati dell'esecuzione della FORNITURA ed il COMMITTENTE; Il FORNITORE, pertanto, terrà indenne il COMMITTENTE da qualsiasi pretesa o azione dei propri dipendenti e/o collaboratori intervenendo, ove occorra, nei relativi eventuali giudizi;

n) istruire, preparare ed addestrare il personale designato dal COMMITTENTE alla conduzione delle pompe sommergibili, sulle apparecchiature, logiche di automazione e controllo, sulle operazioni per la conduzione e lo svolgimento delle operazioni a cui le forniture sono destinate;

o) assistenza tecnica al personale del COMMITTENTE al corretto montaggio delle pompe sommergibili e collegamento agli impianti della Bocca di Lido, Bocca di Malamocco e Bocca di Chioggia;

p) la consegna delle pompe sommergibili avverrà presso il CANTIERE, con spese di trasporto a carico esclusivo del FORNITORE;

q) sono a carico del FORNITORE le spese di:
 - assicurazione della FORNITURA fino alla consegna;
 - tasse di esportazione (eventuale);
 - oneri di sdoganamento;
 - tasse portuali e servizi di accesso al Porto e/o laguna;
 - Marine Security;

r) la merce viaggia a rischio del FORNITORE con l'applicazione della Norma di riferimento INCOTERMS 2010 "DDP" (Clausola di riferimento Delivered and Duty Paid);

s) tutti gli adattamenti della FORNITURA che si renderanno necessari ai fini dell'accettazione definitiva;

t) tutti i materiali componenti la FORNITURA per i quali le Normative e Leggi in vigore lo prescrivano saranno forniti conformi alla normativa vigente, alla Direttiva Macchine ed alle norme CEI nei limiti della applicabilità e provvisti infine di marchiatura e

certificazione CE;

u) la fornitura al COMMITTENTE del Dossier finale di fabbricazione della FORNITURA completo dei documenti previsti nella DOCUMENTAZIONE TECNICA e nel Capitolato Speciale;

v) il FORNITORE, in considerazione dello scopo cui deve conseguire il BENE fornito, per il periodo intercorrente fra la data di Accettazione Provvisoria - come meglio precisato dall'Art. 5 – e l'Accettazione Definitiva di cui all'Art. 6, è sempre garante della FORNITURA eseguita restando a suo carico le sostituzioni ed i ripristini che si rendessero necessari, salvo i casi di forza maggiore;

w) Il rilascio da parte del FORNITOIRE della garanzia tecnica – fideiussione bancaria o polizza assicurativa, come indicato al successivo art. 23.

x) la trasmissione al COMMITTENTE di tutta la documentazione di cui al successivo art. 18 nei termini ivi specificati;

y) gli oneri per il prelievo e l'esecuzione dei saggi di prova sui materiali e saldature richiesti nella DOCUMENTAZIONE TECNICA e dal DIRETTORE LAVORI;

z) l'osservanza per tutti i provvedimenti antinfortunistici disposti dalle norme di legge vigenti ed applicabili;

aa) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti o da contratti collettivi relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni sociali obbligatorie, nonché al pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro;

bb) gli oneri relativi alle eventuali verifiche dell'Istituto Italiano di Saldatura o altro Ente equivalente, alle prove/collaudi da eseguire sui materiali in fornitura, alle certificazioni di qualità/conformità dei materiali forniti, qualificazione saldatori e procedimenti saldature, i controlli non distruttivi (CND) delle saldature, i report delle prove e di tutte le attività relative ai controlli di qualità di quanto oggetto di fornitura secondo le prescrizioni indicate nella DOCUMENTAZIONE TECNICA e/o imposte dalla DIREZIONE LAVORI e/o dal COMMITTENTE;

cc) documentazione fotografica di dettaglio della FORNITURA;

dd) l'assistenza ai controlli, alle constatazioni in contraddittorio, ai rilievi contabili, alle verifiche e prove con personale, strumentazione e materiali;

ee) i ritocchi alla verniciatura presso il CANTIERE di consegna, prima della redazione del verbale di accettazione provvisoria;

ff) la campionatura di tutti quei componenti per i quali ad insindacabile giudizio della

DIREZIONE LAVORI o del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO si ritiene necessaria tale procedura;

gg) i collaudi di fabbrica delle pompe sommergibili di tutti i loro componenti (test di performance presenziato) come previsto dal Piano Controllo di Qualità del FORNITORE e nei DOCUMENTI CONTRATTUALI.

hh) Vitto, alloggio trasferte, oneri assicurativi del personale deputato dalla DIREZIONE LAVORI, a presenziare alle ispezioni, verifiche, prove di collaudo di cui all'art.16 eventualmente inviato presso il FORNITORE.

Articolo 12

(Oneri a carico del COMMITTENTE)

Sono a carico del COMMITTENTE, oltre agli oneri di cui al precedente articolo 11, solo ed esclusivamente gli oneri di seguito elencati:

a) Installazione delle pompe sommergibili secondo progetto costruttivo approvato dal COMMITTENTE;

b) Collegamenti elettrici per la parte di potenza e di controllo;

c) Vitto, alloggio, trasferte, oneri assicurativi del personale deputato dal/per conto del COMMITTENTE a presenziare alle ispezioni, controlli, verifiche, prove di collaudo di cui all'art. 16 inviato presso il FORNITORE, senza che ciò esoneri il FORNITORE stesso dalla responsabilità di cui alla Legge ed al presente CONTRATTO;

Articolo 13

(Prescrizioni a tutela dei lavoratori del FORNITORE)

13.1 Il FORNITORE è tenuto ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali, e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell'esecuzione del CONTRATTO, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

13.2 Il FORNITORE è tenuto altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nell'esecuzione del CONTRATTO condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi territoriali.

13.3 Il FORNITORE è tenuto a dimostrare di aver adempiuto a quanto sopra mediante la produzione al COMMITTENTE, e per esso al RESPONSABILE DEL CONTRATTO, della documentazione prescritta dal comma 6 e dal comma 6 bis dell'art. 118 del Decreto

Legislativo 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii. prima dell'inizio della esecuzione delle prestazioni e successivamente, durante il corso della FORNITURA, ogni qualvolta richiesto dal COMMITTENTE.

13.4 Qualora il COMMITTENTE, anche successivamente alla ultimazione della FORNITURA, abbia dovuto corrispondere, in forza di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilità solidale, eventuali retribuzioni, contributi, indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere il FORNITORE o il suo subFORNITORE, il COMMITTENTE medesimo avrà il diritto di rivalersi su qualunque altro credito a qualunque titolo spettante al FORNITORE.

Articolo 14

(DIREZIONE LAVORI)

14.1 L'esecuzione della FORNITURA è soggetta, oltrechè alla vigilanza del COMMITTENTE e da soggetti/Enti da esso deputati, al controllo da parte della DIREZIONE LAVORI delle opere di regolazione delle maree, da eseguirsi alle tre bocche di porto da parte del Consorzio Venezia Nuova per conto del Magistrato alle Acque di Venezia, in quanto la FORNITURA è destinata ad essere impiegata nell'ambito della realizzazione sistema MOSE.

14.2 Il FORNITORE non ha rapporto con la DIREZIONE LAVORI se non per il tramite del COMMITTENTE, ma ha l'onere di consentire le attività di controllo che a questa competono sull'esecuzione della FORNITURA, predisporre e fornire quanto richiesto dalla stessa per il tramite del COMMITTENTE, curare i supporti tecnici, provvisionali e logistici per l'effettuazione dei controlli e delle verifiche, per l'esecuzione dei collaudi e delle prove di cui agli Articoli 5 e 6.

Articolo 15

(Rappresentanti delle PARTI)

15.1 Il COMMITTENTE comunicherà al FORNITORE il nominativo del RESPONSABILE DEL CONTRATTO e del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO entro 20 giorni dalla sottoscrizione del presente atto.

15.2 Il RESPONSABILE DEL CONTRATTO rappresenterà il COMMITTENTE per tutte le questioni attinenti l'esecuzione del CONTRATTO, impartirà tutte le disposizioni che ritenga necessarie per il coordinamento delle attività di competenza del FORNITORE e procederà alla verifica e controllo, anche attraverso il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, alla contabilizzazione della FORNITURA.

15.3 Il RESPONSABILE DEL CONTRATTO e il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, salvo specifica delega, non rappresentano invece il COMMITTENTE ai fini della modifica anche

minima delle prestazioni e, più in generale, del contenuto del CONTRATTO.

15.4 IL FORNITORE è obbligato ad osservare gli ordini e le prescrizioni impartite dal RESPONSABILE DEL CONTRATTO e dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ed a consegnare loro, con congruo anticipo, tutti i documenti esplicativi relativi all'esecuzione delle prestazioni, senza che il tempo impiegato dal FORNITORE per la formazione di detti documenti possa giustificare eventuali ritardi o richieste di qualsivoglia compenso.

15.5 Per effettuare le attività di verifica e controllo, il RESPONSABILE DEL CONTRATTO e il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ed i relativi collaboratori, avranno libero accesso ai luoghi dove si svolgeranno le attività di pertinenza del FORNITORE ai fini della verifica e del controllo dell'esecuzione delle prestazioni ad esso affidate, nei momenti e con le frequenze da loro ritenuti opportuni per lo svolgimento del proprio compito.

15.6 Il FORNITORE nomina quale RESPONSABILE DEL FORNITORE il Sig. [•] munito dei necessari poteri conferiti mediante procura speciale notarile che consegna in originale al COMMITTENTE, contestualmente alla sottoscrizione del CONTRATTO.

Il RESPONSABILE DEL FORNITORE avrà cura della organizzazione dei luoghi nei quali verranno eseguite le prestazioni oggetto del CONTRATTO nonché delle attività di pertinenza in genere del FORNITORE e rappresenterà il medesimo nella gestione dei rapporti con il COMMITTENTE relativi alla esecuzione della FORNITURA; il RESPONSABILE DEL FORNITORE dovrà assicurare la propria costante reperibilità per tutta la durata del CONTRATTO.

Il RESPONSABILE DEL FORNITORE deve essere sostituito a semplice richiesta del COMMITTENTE, qualora non risulti di gradimento di quest'ultimo.

Spetta inoltre al RESPONSABILE DEL FORNITORE in via esemplificativa, ma non esaustiva:

- la conoscenza e la scrupolosa osservanza, sia da parte propria, sia da parte di tutti coloro che comunque operano nei luoghi nei quali sono eseguite le prestazioni oggetto del CONTRATTO e, più in generale, negli ambienti utilizzati dal FORNITORE per l'espletamento delle attività, di ogni disposizione idonea ad evitare infortuni sul lavoro e danni a terzi, nonchè ad evitare qualsiasi ipotesi di pericolo;
- la cura di tutti gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione "antimafia";
- controllare che tutte le macchine ed attrezzature impiegate per la fornitura dei BENI siano nelle migliori condizioni di sicurezza ed efficienza.

Articolo 16

(Ispezioni, verifiche e controlli in stabilimento)

16.1 Nel corso del CONTRATTO, il COMMITTENTE, per il tramite del RESPONSABILE DEL CONTRATTO, il DIRETTORE LAVORI ovvero di soggetti ispettori appositamente delegati da

questi, hanno facoltà di compiere, presso i luoghi ove il FORNITORE produca, controlli e verifiche in ordine allo svolgimento del CONTRATTO e di richiedere e controllare la rispondenza della FORNITURA a quanto previsto contrattualmente, sia nel corso della produzione che all'atto della consegna.

16.2 Il RESPONSABILE DEL CONTRATTO, il DIRETTORE LAVORI ovvero i soggetti ispettori appositamente delegati da questi, potranno a loro giudizio porre il veto all'impiego di materiali che durante le ispezioni, i collaudi e/o controlli di qualità in fabbrica non risultassero conformi alle caratteristiche richieste nei DOCUMENTI CONTRATTUALI.

16.3 Il FORNITORE concederà il libero accesso alle proprie officine agli Ispettori del COMMITTENTE o loro delegati e darà loro tutta la necessaria assistenza allo svolgimento dei loro compiti, ivi incluso l'uso gratuito degli strumenti necessari ai controlli; il FORNITORE si impegna ad ottenere analogo impegno dai propri eventuali subcontraenti.

Al fine di agevolare i controlli e le verifiche di cui sopra, il FORNITORE è obbligato a tenere sul luogo delle lavorazioni un proprio rappresentante competente, da esso pienamente autorizzato ad agire e a ricevere le direttive necessarie dai soggetti delegati dal COMMITTENTE per effettuare i predetti controlli e verifiche.

16.4 I controlli e le verifiche eseguite dal COMMITTENTE nel corso della FORNITURA non escludono la responsabilità del FORNITORE per vizi, difetti e difformità di essa.

Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo al FORNITORE, né alcuna preclusione in capo al COMMITTENTE.

Articolo 17

(Ordini ed istruzioni al FORNITORE)

17.1 Gli ordini e le istruzioni scritte saranno impartite al FORNITORE esclusivamente dal RESPONSABILE DEL CONTRATTO, dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO e dai loro eventuali incaricati. Resta fermo comunque l'obbligo del FORNITORE di uniformarsi alle disposizioni che saranno impartite dalla DIREZIONE LAVORI, salvo diversa comunicazione scritta del COMMITTENTE.

17.2 Il FORNITORE è tenuto a segnalare al RESPONSABILE DEL CONTRATTO l'eventuale esistenza di istruzioni scritte del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, ovvero della DIREZIONE LAVORI o comunque ogni istruzione e/o disposizione confliggente con eventuali differenti ed espresse istruzioni impartite dai soggetti comunque deputati ad effettuare verifiche e controlli nel corso della FORNITURA. Entro 5 giorni dalla comunicazione della sussistenza di ordini e/o disposizioni anche solo potenzialmente confliggenti, il COMMITTENTE chiarirà quali, tra quelle impartite, dovrà essere osservata dal FORNITORE.

17.3 Qualora le istruzioni e/o disposizioni del COMMITTENTE siano state tecnicamente errate e dalla loro ottemperanza sia derivato un vizio alla FORNITURA, il FORNITORE è esente da responsabilità per i vizi medesimi nei confronti del COMMITTENTE qualora l'errata istruzione e/o disposizione non era riconoscibile dal FORNITORE stesso con l'uso della perizia e diligenza di un soggetto qualificato professionalmente. Nel caso che l'errata istruzione e/o disposizione fosse invece conosciuta o riconoscibile, il FORNITORE è esente da responsabilità nei confronti del COMMITTENTE solo qualora, nonostante la chiara denuncia del FORNITORE, il COMMITTENTE abbia reiterato l'istruzione e/o la disposizione.

17.4 Il FORNITORE, ove da un ordine impartito dal RESPONSABILE DI CONTRATTO o dagli altri soggetti deputati ad effettuare verifiche nel corso della FORNITURA, ritenuto in contrasto con le disposizioni del CONTRATTO, ritenga possa derivare un maggior onere a suo carico dovrà proporre reclamo entro 5 giorni dal ricevimento dell'ordine scritto. Il mancato reclamo comporta decadenza dal diritto di richiedere il ristoro dei maggiori oneri o il differimento dei tempi di fornitura eventualmente connessi all'ordine in contrasto con le disposizioni e gli obblighi del CONTRATTO.

17.5 Fermo restando l'onere di proporre reclamo a termini del precedente comma, permane comunque in capo al FORNITORE l'onere di confermare il reclamo con proposizione di formale riserva, a norma del successivo Articolo 29.

17.6 Il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ha facoltà di rifiutare la fornitura di materiale che, a suo avviso, non corrisponda alla qualità richiesta, nonchè la sostituzione ed il rifacimento di parte della FORNITURA che ritenga eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti o comunque non conformi a quanto prescritto dai DOCUMENTI CONTRATTUALI.

17.7 Nel caso in cui il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO rilevi un vizio di esecuzione o dei materiali che non imponga comunque la sostituzione ed il rifacimento di alcuna parte della FORNITURA, potrà applicare in sede di liquidazione del corrispettivo un'adeguata riduzione dello stesso, salvo il diritto del FORNITORE di iscrivere tempestiva riserva ai sensi del successivo Articolo 29.

17.8 In caso di contestazioni, il FORNITORE ha facoltà di formulare tempestiva riserva ai sensi del successivo Articolo 29 e chiedere il risarcimento dei danni riportati ma non può - per nessun motivo - disattendere o ritardare l'adempimento delle prescrizioni ricevute; la mancata ottemperanza costituisce inadempimento grave al CONTRATTO e legittima il COMMITTENTE alla risoluzione dello stesso per colpa del FORNITORE ai sensi dell'Articolo 35.

17.9 Qualora, in assenza di ordine specifico del COMMITTENTE, il FORNITORE impieghi, senza

preventiva ed espressa autorizzazione scritta del RESPONSABILE DEL CONTRATTO, materiale di qualità migliore, di maggior costo rispetto a quanto previsto in CONTRATTO o eseguisse lavorazioni più onerose rispetto a quelle previste nei DOCUMENTI CONTRATTUALI, ciò non gli darà diritto ad alcun aumento del corrispettivo.

17.10 Resta ferma la facoltà di accettazione dei materiali da parte del COMMITTENTE ove questi presentassero caratteristiche comunque diverse da quelle definite nella documentazione tecnica.

In caso di minor valore della FORNITURA saranno apportate le conseguenti detrazioni.

17.11 Saranno apportate detrazioni anche nel caso in cui il minor valore della FORNITURA sia denunciato dal DIRETTORE LAVORI, e ciò pure anche nell'ipotesi in cui lo stesso DIRETTORE LAVORI abbia accettato la FORNITURA. La detrazione sarà apportata in corrispondenza alle corrispondenti determinazioni del DIRETTORE LAVORI.

Articolo 18

(Documentazione tecnica e tempi di presentazione)

18.1 Il FORNITORE dovrà a proprie cura e spese, predisporre e consegnare al COMMITTENTE per approvazione la documentazione indicata nella Specifica Tecnica di Fornitura doc. MOL150-IM0087-S076 entro i termini ivi specificati.

18.2 In caso di mancato rispetto anche di uno solo dei predetti termini si procederà, per ogni giorno di ritardo e per ogni singolo documento, all'applicazione di una penale non recuperabile pari allo 0.1% (zerovirgolaunopercento) dell'importo di FORNITURA, fermo restando la facoltà della COMMITTENTE di risoluzione del CONTRATTO ex art, 1456 CC, in caso di ritardo superiore a 45 giorni, rispetto ai termini stabiliti nel documento soprarichiamato.

Il FORNITORE prende atto che l'applicazione delle penali non esclude il diritto per il COMMITTENTE al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito per il ritardo occorso.

Articolo 19

(Requisiti di qualità)

19.1 Le prestazioni oggetto di affidamento dovranno essere eseguite in regime di Assicurazione Qualità, in conformità a quanto indicato nelle norme serie UNI EN ISO 9001/2000 - UNI EN ISO 9001/2008. In particolare, il FORNITORE è tenuto ad effettuare sulla FORNITURA i controlli di qualità indicati nei DOCUMENTI CONTRATTUALI e nel proprio Piano Controllo Qualità approvato.

19.2 Il sistema di Assicurazione della Qualità e l'organizzazione logistica del FORNITORE dovranno rendere possibile l'applicazione di procedure e azioni che consentano la

rintracciabilità "a pezzo" di ogni materiale e/o componente durante tutte le fasi realizzative.

19.3 Resta fermo tutto quanto richiesto in termini di qualità del prodotto negli atti di gara.

Articolo 20

(Qualità e provenienza dei materiali)

20.1 I materiali di base da impiegare per l'esecuzione della FORNITURA dovranno essere rispondenti ai requisiti indicati nei DOCUMENTI CONTRATTUALI.

Resta in ogni caso in capo al FORNITORE la responsabilità circa i materiali adoperati o forniti nell'esecuzione del CONTRATTO, essendo il FORNITORE medesimo tenuto a controllare che la totalità di tali materiali corrisponda alle caratteristiche prescritte.

Il FORNITORE su richiesta del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO e/o della DIREZIONE LAVORI o di loro incaricati dovrà in ogni momento comprovare che le caratteristiche e la qualità dei materiali forniti siano corrispondenti alle caratteristiche prescritte.

20.2 Prima che i materiali siano impiegati dal FORNITORE ai fini dell'esecuzione della FORNITURA, il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO potrà pretendere dal FORNITORE medesimo l'esecuzione di prove sperimentali sugli stessi materiali. Il FORNITORE è tenuto in tal caso a fornire mezzi e mano d'opera occorrenti e assumere a proprio carico ogni relativo onere ivi incluso quello correlato all'esecuzione di prove da parte degli Isitituti autorizzati.

20.3 Resta fermo l'obbligo del FORNITORE di provvedere comunque alle prove, anche sperimentali, richieste dal DIRETTORE LAVORI.

In nessun caso l'attività di cui sopra darà diritto al FORNITORE di avanzare richieste di riconoscimenti economici ovvero di differimento dei termini di esecuzione della FORNITURA.

20.4 Qualora il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO rifiuti qualche fornitura di materiale perché ritenuta non corrispondente alle specifiche tecniche indicate nei DOCUMENTI CONTRATTUALI, il FORNITORE dovrà sostituirla con altra che risponda ai requsiti richiesti. Parimenti il dovere di sostituzione dei BENI incombe sul FORNITORE nell'ipotesi di mancata accettazione dei beni da parte del DIRETTORE LAVORI e ciò anche nel caso in cui il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE abbia accettato i materiali.

Articolo 21

(Spedizione e Trasporto)

21.1 Non appena le pompe sommergibili saranno pronte per la spedizione, il FORNITORE dovrà contattare il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, il quale disporrà per il

ricevimento dei materiali presso il CANTIERE.

21.2 Il FORNITORE dovrà fornire al COMMITTENTE preliminarmente alla fase di avvio del trasporto una adeguata assicurazione a copertura di tutti i rischi cui sono sottoposti i materiali oggetto della FORNITURA durante tutte le fasi del trasporto.

21.3 Ciascun pompa sommergibile consegnata dovrà essere corredato da documento di trasporto (D.d.T.) con destinatario il COMMITTENTE (nella cui causale dovrà essere precisato che trattasi di "vendita") e dai certificati in duplice copia in lingua italiana previsti nei DOCUMENTI CONTRATTUALI e dalle leggi applicabili.

Articolo 22

(Penali da ritardata consegna)

22.1 Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna delle pompe sommergibili indicate nel CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA, verrà applicata una penale pari allo 0,3% (zerovirgolatrepercento) del prezzo della FORNITURA come definito al precedente Art. 4.

Qualora il complesso delle penali maturate superi il 10% dell'importo contrattuale, sarà facoltà del COMMITTENTE risolvere il CONTRATTO per inadempimento ai sensi dell'Articolo 35.

L'avvenuta ultimazione della FORNITURA in ogni sua parte anche accessoria e/o complementare deve essere riscontrata in contraddittorio con il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO che ne redigerà formale verbale.

22.2 Il FORNITORE prende atto che l'applicazione delle penali non esclude il diritto del COMMITTENTE al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito per il ritardo dei lavori.

A tal fine il FORNITORE prende atto che gli eventuali danni, ulteriori rispetto a quelli ristorati mediante l'applicazione della penale, saranno connessi e conseguenti ai ritardi nella realizzazione delle opere per l'esecuzione delle quali le pompe sommergibili sono acquistate dal COMMITTENTE, consistenti nella costruzione delle opere di regolazione delle maree alle tre bocche di porto (Sistema MOSE).

22.3 Resta espressamente convenuto che gli importi derivanti dall'applicazione delle penali di cui sopra potranno essere compensati da parte del COMMITTENTE con quanto dovuto al FORNITORE a qualsiasi titolo, e/o mediante escussione, in tutto o in parte, della CAUZIONE.

In tal caso, il FORNITORE è tenuto al reintegro della CAUZIONE entro il termine di 8 giorni, decorso inutilmente il quale il COMMITTENTE avrà facoltà di risolvere il CONTRATTO per inadempimento del FORNITORE ai sensi dell'Articolo 35.

Articolo 23

(Responsabilità e garanzie del FORNITORE)

23.1 Il FORNITORE assume la completa responsabilità, ad ogni effetto di legge, dell'esecuzione del CONTRATTO quale unico responsabile delle prestazioni affidate, dei luoghi detenuti, dei materiali, dei mezzi e degli attrezzi all'uopo apprestati, sia direttamente che indirettamente, e di qualsiasi attività posta in essere in dipendenza del CONTRATTO. La presenza ed i controlli da parte del personale del COMMITTENTE o dei soggetti dal medesimo incaricati e/o autorizzati, non limita né riduce la piena ed esclusiva responsabilità del FORNITORE.

23.2 Il FORNITORE è responsabile in ordine alla realizzazione della FORNITURA ed alla rispondenza della stessa a condizioni di efficienza, sicurezza e conformità a regolamenti, autorizzazioni, alle normative vigenti ed alla DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE. Resta, comunque, inteso che il FORNITORE è tenuto ad effettuare i necessari interventi, sebbene non previsti nei progetti, a propria cura e spese, per adeguare la FORNITURA alle suddette condizioni di efficienza, sicurezza e conformità nel caso vengano riscontrate manchevolezze, rispetto a quanto prescritto, in qualsiasi momento sino all'accettazione definitiva della FORNITURA.

23.3 Il FORNITORE assume altresì piena e integrale responsabilità per la garanzia di cui agli artt. 1490 e seguenti del codice civile.

23.4 Il FORNITORE dovrà garantire la FORNITURA esente da vizi di materiali e da difetti di costruzione per il periodo intercorrente risultante dai VERBALI di ACCETTAZIONE PROVVISORIA di cui all'art. 5 e quello di ACCETTAZIONE DEFINITIVA di cui all'art. 6.

23.5 In deroga all'art. 1495 del codice civile, il COMMITTENTE decade dal diritto della garanzia, se non denuncia i vizi di materiali e/o difetti di costruzione e/o di funzionamento al FORNITORE entro 6 mesi dalla scoperta, e l'azione si prescrive decorsi 3 (tre) anni dalla data di accettazione definitiva della FORNITURA.

Pertanto, fermo quanto previsto al successivo art. 24, il FORNITORE si obbliga a rilasciare in favore del COMMITTENTE, entro 15 gg dalla data di sottoscrizione del CONTRATTO, impegno a prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa supportate, rispettivamente, da un Istituto Bancario o da una Compagnia di Assicurazioni oppure fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. con decorrenza dalla data di accettazione definitiva della FORNITURA, per un importo pari al 10% del valore del contratto che garantisca l'assenza di vizi materiali e/o difetti di costruzuzione della FORNITURA, per il periodo di 36 mesi decorrenti dalla data di accettazione definitiva

della FORNITURA.

Resta fermo che la fidejussione o la polizza assicurativa dovrà comunque prevedere:

- operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del contraente del FORNITORE;
- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1957 comma 2 c.c..

La fidejussione o la polizza assicurativa fornita dovrà prevedere quale beneficiario il COMMITTENTE.

Quanto sopra dovrà essere indicato nell'impegno della Compagnia di Assicurazione, dell'Istituto di Credito o Intermediario finanziario a rendere la garanzia.

23.6 Fermo restando il diritto del COMMITTENTE all'eventuale risarcimento del danno, durante il periodo di garanzia il FORNITORE sarà tenuto a sostituire e/o riparare, a propria cura, spese e nel minor tempo possibile, l'insieme o le parti della FORNITURA che, per qualsiasi motivo non imputabile al COMMITTENTE, risultassero difettose, non funzionanti e comunque non rispondenti ai requisiti richiesti. Il FORNITORE dovrà garantire quanto sostituito e/o riparato per un ulteriore periodo di trentasei mesi, cosi come eventualmente prorogato in sede di offerta.

23.7 In ogni caso la mancata tempestiva esecuzione da parte del FORNITORE di eventuali sostituzioni e/o riparazioni, ricadenti nel termine di garanzia menzionato, darà diritto al COMMITTENTE di effettuarli per proprio conto addebitando le relative spese nonché ogni danno diretto e/o indiretto conseguente al FORNITORE.

23.8 Con riferimento ai vizi, alle difformità ed ai gravi difetti insorti dopo l'accettazione provvisoria e prima dell'accettazione definitiva della FORNITURA, il FORNITORE non sarà ritenuto responsabile soltanto nel caso in cui provi che il vizio, la difformità o il grave difetto derivino da cattiva conservazione e/o utilizzazione e/o movimentazione da parte del COMMITTENTE.

Articolo 24

(Cauzione)

24.1 La cauzione definitiva nella misura del [5%] CINQUEPERCENTO (determinata ai sensi del comma 1 dell'Art. 113 e dell'art. 75 comma 7 del Decreto Legislativo n.163/06 e ss.mm.e ii. dell'importo contrattuale, pari, quindi, ad € [•] è stata prestata dal FORNITORE mediante polizza fideiussoria bancaria od assicurativa [•].

24.2 Si conviene espressamente che la CAUZIONE è prestata a garanzia di tutti gli obblighi assunti dal FORNITORE con la sottoscrizione del CONTRATTO e copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi contrattualmente assunti dal FORNITORE con la

sottoscrizione del CONTRATTO.

24.3 L'importo della CAUZIONE dovrà essere successivamente adeguato in rapporto all'eventuale aumento dell'importo Contrattuale.

24.4 La CAUZIONE così prestata copre gli oneri che il COMMITTENTE dovesse sostenere per il mancato od inesatto adempimento, da parte del FORNITORE, delle obbligazioni previste in CONTRATTO, ed è prestata altresì a garanzia del rimborso delle seguenti somme:

a) maggiori somme pagate dal COMMITTENTE rispetto alle risultanze della liquidazione finale;

b) maggiori somme pagate dal COMMITTENTE per il completamento delle prestazioni in caso di risoluzione del CONTRATTO disposta in danno del FORNITORE o di verificarsi della condizione risolutiva espressa di cui all'Articolo 35.

c) per quanto dovuto dal FORNITORE per inadempienza e inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori;

d) eventuali somme pagate dal COMMITTENTE e non dovute al FORNITORE per effetto delle responsabilità di cui agli artt. 1490 e seguenti del codice civile, ed in genere da qualsiasi responsabilità che possa risalire al COMMITTENTE anche verso terzi per i la FORNITURA;

e) eventuali oneri sostenuti dal COMMITTENTE per eliminare le non conformità rilevate dalla DIREZIONE LAVORI sulla FORNITURA;

f) qualsiasi ulteriore ragione di credito che il COMMITTENTE vanti o ritenga di vantare nei confronti del FORNITORE.

24.5 Il FORNITORE è obbligato a reintegrare l'importo della CAUZIONE di cui il COMMITTENTE si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del CONTRATTO entro 8 giorni dal ricevimento dalla richiesta del RESPONSABILE DEL CONTRATTO.

La mancata integrazione della CAUZIONE comporterà la facoltà del COMMITTENTE di dichiarare la risoluzione di diritto del medesimo CONTRATTO, oppure, in alternativa, la facoltà del COMMITTENTE di trattenere i primi crediti maturati dal FORNITORE sino alla concorrenza dell'importo della CAUZIONE da ricostituire; in tale ultimo caso l'importo trattenuto verrà restituito dopo la presentazione della fideiussione. In caso di risoluzione del CONTRATTO per mancata reitegrazione della CAUZIONE di cui al presente articolo, il FORNITORE sarà obbligato a risarcire al COMMITTENTE tutti gli oneri e i danni che lo stesso dovesse subire per l'esecuzione in proprio o tramite terzi delle prestazioni oggetto di affidamento e per ogni altra conseguenza derivante dall'inadempienza del FORNITORE.

24.6 L'eventuale escussione della fideiussione non pregiudica il diritto del COMMITTENTE di richiedere ed ottenere il risarcimento del maggior danno.

24.7 La CAUZIONE sarà svincolata, con le modalità di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo n.163/06 e ss.mm.ii., progressivamente ai valori economici delle attività riferibili al precedente art. 7 ed il residuo all'emissione del Verbale di cui all'art. 6 .

In ogni caso lo svincolo della fideiussione oggetto del presente articolo non comporta il venir meno delle responsabilità del FORNITORE ai sensi di legge e di CONTRATTO per eventuali vizi e difetti della FORNITURA.

Articolo 25

(Danni a terzi)

25.1 Sono a carico del FORNITORE tutte le misure e tutti gli adempimenti occorrenti per evitare il verificarsi di danni alla FORNITURA , all'ambiente, alle persone ed alle cose e a tutti i terzi, ivi compreso il COMMITTENTE nella esecuzione del CONTRATTO.

25.2 Il FORNITORE è, pertanto, responsabile di tutti i danni che la FORNITURA dovesse subire in conseguenza dei propri comportamenti o inadempimenti, nonché di ogni danno, di qualsiasi natura, che possa derivare a persone e/o cose durante l'esecuzione della FORNITURA; il FORNITORE terrà, quindi, indenne il COMMITTENTE - nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve - da ogni diritto, pretesa o molestia che terzi dovessero avanzare per obbligazioni causalmente riconducibili all'attività del FORNITORE medesimo, ivi incluse spese legali e di giudizio.

25.3 Il FORNITORE deve pertanto adottare, durante l'esecuzione della FORNITURA, tutte le precauzioni e predisposizioni richieste dalla legislazione vigente o comunque necessarie, secondo valutazioni di prudenza, diligenza e perizia, a evitare danni a persone e cose.

25.4 Il COMMITTENTE, nei limiti in cui risponde a terzi anche dell'operato del FORNITORE, ha azione di regresso nei suoi confronti per ogni fatto ad esso imputabile.

25.5 Il FORNITORE, nel caso di responsabilità ai sensi del presente articolo, sarà obbligato a provvedere con immediatezza ad effettuare i dovuti ripristini e/o a risarcire il danno; in difetto, i necessari interventi saranno realizzati dal COMMITTENTE in danno del FORNITORE, anche rivalendosi sulle somme ritenute dal COMMITTENTE a qualsiasi titolo, su pagamenti ancora da effettuare nei confronti del FORNITORE nonché mediante escussione della CAUZIONE.

25.6 Qualora i terzi, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della esecuzione della FORNITURA oggetto del CONTRATTO dovessero convenire in giudizio il COMMITTENTE, il FORNITORE è tenuto a costituirsi in giudizio a semplice richiesta del

COMMITTENTE stesso, anche in corso di istruttoria, dietro invito rivoltogli mediante lettera raccomandata ed anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell'art. 269 del codice di procedura civile, per assumere su di sé la lite e mantenere indenne il COMMITTENTE dalle pretese dei terzi.

25.7 Nel caso di eventuale condanna solidale al risarcimento dei danni, il FORNITORE dovrà provvedere direttamente al pagamento di tutto quanto dovuto ai terzi danneggiati onde evitare azioni esecutive in danno del COMMITTENTE. Il FORNITORE, qualora, per qualsiasi motivo, non abbia partecipato al giudizio, ancorchè evocato in causa, si impegna ad accettare come senz'altro valide nei sui confronti le sentenze eventualmente rese nel giudizio, nonché le prove acquisite nel corso del giudizio stesso, rinunciando ad ogni eccezione o reclamo, e pertanto si impegna a mantenere indenne il COMMITTENTE di ogni e qualsiasi somma quest'ultimo dovesse essere condannato a pagare, ivi comprese le spese di lite.

Articolo 26

(Subcontratti)

26.1 É assolutamente vietato al FORNITORE, sotto pena di immediata risoluzione del CONTRATTO per colpa e risarcimento di ogni danno e spesa al COMMITTENTE, di affidare a terzi, attraverso subcontratti anche parziali, l'esecuzione della FORNITURA, a meno che non intervenga preventivamente, da parte del COMMITTENTE, una specifica autorizzazione scritta del RESPONSABILE DEL CONTRATTO.

26.2 I subappalti saranno soggetti alle disposizioni dell'articolo 118 del Decreto Legislativo n.163/06 e ss.mm.e ii. ed alle prescrizioni di cui al disciplinare di gara.

26.3 Il FORNITORE, a seguito di specifica autorizzazione scritta del COMMITTENTE, potrà affidare in subCONTRATTO a terzi l'esecuzione di parte della fornitura, nei limiti della quota prevista dal bando di gara e alle condizioni previste dall'art. 118 del Decreto Legislativo n.163/06 e ss.mm.ii., ed i contratti di subaffidamento dovranno contenere obbligatoriamente:

a) Apposita clausola sospensiva dell'efficacia fino all'ottenimento dell'autorizzazione del COMMITTENTE;
b) Apposita clausola risolutiva espressa per il caso di eventuale revoca dell'autorizzazione concessa dal COMMITTENTE;
c) Evidenziazione dei prezzi praticati dal FORNITORE al subFORNITORE;

26.4 L'autorizzazione del COMMITTENTE non riduce la piena e complessiva responsabilità del FORNITORE per le obbligazioni assunte con il CONTRATTO, rimanendo quest'ultimo unico e

solo responsabile nei confronti del COMMITTENTE, che è estraneo sia a qualsiasi pretesa dei subcontrattisti sia a qualsiasi danno che dovesse derivare a terzi dall'esecuzione degli interventi subaffidati. Il FORNITORE espressamente si impegna e si obbliga a sollevare e tenere integralmente indenne il COMMITTENTE da ogni pretesa e azione eventualmente avanzata dai subcontrattisti e/o da terzi.

26.5 Se, in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del CONTRATTO, venissero meno i presupposti che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione, ovvero qualora il COMMITTENTE accerti a suo insindacabile giudizio l'inadeguatezza delle prestazioni rese dai subcontrattisti, l'autorizzazione concessa potrà essere revocata con effetto immediato e il FORNITORE sarà tenuto a far valere la clausola risolutiva espressa di cui al terzo comma lettera b) del presente articolo o comunque a procedere alla risoluzione dei subcontratti, ferma restando la totale estraneità del COMMITTENTE da ogni pretesa e azione dei subfornitori.

Il venir meno di tale/i subaffidamenti non darà alcun diritto al FORNITORE di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite o la proroga della data fissata per la consegna della FORNITURA.

26.6 Le autorizzazioni verranno rilasciate su richiesta scritta del FORNITORE da inoltrare al COMMITTENTE , fermo restando che i tempi per il relativo rilascio non potranno costituire motivo per richiedere sospensioni o proroghe dei termini per la consegna della FORNITURA ovvero per richiedere indennizzi, risarcimenti e/o maggiori compensi.

Ai fini dell'espletamento dell'istruttoria suddetta, i cui termini decorrono dalla data di ricevimento dell'istanza completa di tutta la documentazione, in originale o copia debitamente autenticata, di cui in appresso, il FORNITORE dovrà produrre quanto segue:

a) Certificato CCIAA corredato di idonea dicitura antimafia ai sensi del D.P.R. 252/98, riferita ai soggetti indicati dall'art. 2 comma 3 del medesimo D.P.R. 252/98;
b) Dichiarazione del subFORNITORE attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Leg.vo 163/2006;
c) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001-2008 in vigore, intestata al subFORNITORE e rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee;
d) quant'altro richiesto dal RESPONSABILE DEL CONTRATTO entro i 15 giorni successivi all'inoltro della documentazione di cui ai precedenti punti a) e b).

La violazione del divieto di subappalto non autorizzato costituisce motivo di risoluzione in danno del CONTRATTO ai sensi dell'Articolo 37 e comunque comporta per il FORNITORE l'onere di tenere indenne il COMMITTENTE da qualsiasi effetto pregiudizievole degli atti

stipulati in vilazione dei divieti medesimi.

Il FORNITORE dà atto e prende atto che l'autorizzazione al subaffidamento sarà rilasciata dal Consorzio Venezia Nuova.

Articolo 27

(Divieto di cessione del CONTRATTO, Divieto di stipulazione di patti di riservato dominio, Divieto di cessione del Credito)

27.1 E' fatto divieto al FORNITORE, a pena di risoluzione, di cedere il CONTRATTO a terzi.

27.2 Il FORNITORE non potrà stipulare con terze imprese fornitrici contratti nei quali siano inserite clausole di riservato dominio del materiale fornito fino ad avvenuto pagamento della fornitura. La stipula di simili contratti, così come la violazione del divieto di cui al precedente comma, sarà motivo di risoluzione del CONTRATTO ai sensi dell'Articolo 35 e legittimerà il COMMITTENTE a corrispondere direttamente alle ditte fornitrici titolari della riservata proprietà gli importi ad esse dovuti dal FORNITORE, detraendo i corrispondenti importi dalle somme a qualunque titolo dovute al FORNITORE medesimo.

27.3 E' fatto divieto al FORNITORE, ai sensi dell'art. 1260 comma 2 c.c., sotto qualsiasi forma, di cedere i crediti derivanti dal CONTRATTO, in favore di terzi, salvo che a favore di Istituti di Credito, secondo le previsioni di cui all'art. 115 del D.P.R. 554/1999.

Resta fermo che la cessione sarà pro-solvendo, potendo il COMMITTENTE opporre tutte le eccezioni opponibili al FORNITORE.

Articolo 28

(Antimafia - Variazioni Compagine Societaria)

28.1 E' in facoltà del COMMITTENTE di avviare, in ogni tempo, le verifiche come previste dal D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii, in merito al mantenimento della idoneità del FORNITORE all'esecuzione della FORNITURA, come attestata nelle premesse lettera e).

28.2 Nel caso le verifiche di cui all'Art. 91 del D.Lgs 159/2011 determinassero il venir meno della suddetta idoneità, il CONTRATTO si intenderà risolto ai sensi dell'art. 35 lett. a) del presente CONTRATTO.

28.3 In ogni caso il FORNITORE sarà tenuto a fornire al RESPONSABILE DEL CONTRATTO tutta la documentazione dal medesimo eventualmente richiesta nonché a consentire al RESPONSABILE DEL CONTRATTO e/o alla DIREZIONE LAVORI l'effettuazione di verifiche e/o ispezioni.

Il FORNITORE si impegna a produrre, in ogni momento, a richiesta del RESPONSABILE DEL CONTRATTO ogni elemento utile per consentire al COMMITTENTE di esercitare e rinnovare le verifiche previste dal D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e integrazioni.

28.4 Il Fornitore si obbliga, pena la risoluzione del CONTRATTO, ad adempiere a quanto previsto dal D.P.C.M. n. 187/1991 ed in particolare ad effettuare completa e tempestiva comunicazione al COMMITTENTE circa eventuali modifiche ai dati già comunicati.

Articolo 29

(Riserve del FORNITORE)

29.1 Il FORNITORE è tenuto a pena di decadenza a formulare al COMMITTENTE, mediante lettera raccomandata A.R. ed entro e non oltre 8 giorni naturali e consecutivi dal verificarsi del fatto che ne costituisce la causa, ogni contestazione e/o richiesta di maggiori termini, corrispettivi, oneri o danni, indicando con precisione le ragioni della contestazione e/o della richiesta, nonché l'esatto ammontare della richiesta, dettagliando con precisione i criteri per la sua determinazione ed i relativi calcoli e fornendo a richiesta del COMMITTENTE gli opportuni documenti giustificativi.

Ove la causa della richiesta sia da ravvisare in fatti continuativi, il predetto termine di decadenza decorrerà dalla data della prima manifestazione del fatto continuativo stesso, salva la facoltà di quantificare i maggiori oneri al momento della cessazione dei fatti continuativi.

29.2 Eventuali contestazioni e/o richieste formulate con modalità diverse ovvero al di fuori dei limiti di tempo indicati nel presente articolo saranno inammissibili ed il FORNITORE decadrà dal diritto di far valere le relative pretese in qualsiasi sede.

29.3 La formulazione delle riserve non costituisce atto di messa in mora nei confronti del COMMITTENTE, nè costituisce titolo per sospendere o ritardare la regolare esecuzione della FORNITURA.

Articolo 30

(Risoluzione delle controversie – Foro esclusivo)

30.1 Nessuna procedura contenziosa potrà essere avviata dal FORNITORE, a pena di improcedibilità, in relazione ad eventi che non siano stati oggetto di tempestiva riserva, nei modi di cui all'Articolo 29.

30.2 In ogni caso, ai sensi dell'articolo 240*bis* del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., in sede giudiziale non potranno essere proposte domande per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve.

30.3 Fermo quanto sopra, ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in dipendenza e conseguenza del CONTRATTO, ivi comprese le controversie attinenti alla sua validità ed efficacia, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Venezia, con esclusione di qualsivoglia ulteriore Foro concorrente.

Articolo 31

(Normativa di riferimento)

31.1 Il CONTRATTO è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", dalle altre norme vigenti in quanto applicabili al rapporto, nonché dalla documentazione di gara.

Articolo 32

(Osservanza di leggi, regolamenti e norme)

32.1 Il FORNITORE, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve ottemperare a tutte le disposizioni legislative nazionali e comunitarie come pure deve osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti autorità in materia di subaffidamenti ed esecuzione della FORNITURA e di accettazione della stessa, nonchè in materia di contratti di lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro ed infine le norme fiscali ed ogni e qualsiasi prescrizione possa comunque interessare il CONTRATTO e la sua esecuzione.

Articolo 33

(Legge applicabile – Lingua ufficiale)

33.1 Al CONTRATTO è applicabile esclusivamente la legge italiana; per tutta la documentazione che dovrà essere prodotta nel corso del presente CONTRATTO fino alla sua conclusione, nelle comunicazioni sia scritte che orali, nonché nello sviluppo degli incontri e nel corso delle riunioni, dovrà essere utilizzata esclusivamente la lingua italiana.

Articolo 34

(Recesso del COMMITTENTE)

34.1 Il COMMITTENTE, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di addurre alcuna motivazione, ha la facoltà di recedere dal CONTRATTO in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto del CONTRATTO stesso.

Il recesso ha effetto dal 15° (quindicesimo) giorno successivo alla ricezione da parte del FORNITORE della raccomandata A.R. con la quale il COMMITTENTE comunica la volontà di recedere dal CONTRATTO.

34.2 Al FORNITORE, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verranno riconosciuti, esclusivamente:

a) il pagamento della FORNITURA consegnati e provvisoriamente accettati o accettabili al momento del recesso;
b) il pagamento della FORNITURA eventualmente già prodotta alla data del recesso e

non ancora consegnata, per come risultanti da apposito verbale di constatazione che il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO avrà cura di redigere a tal fine, a condizione ovviamente che essa rispetti le condizioni per essere provvisoriamente accettata dal COMMITTENTE, mediante apposito verbale di accettazione del Direttore Lavori.

Al FORNITORE verrà altresì proposto un indennizzo forfetario nella misura del 5% dell'importo limite calcolato sul valore del 75% della prestazione non eseguita.

Articolo 35

(Risoluzione del CONTRATTO)

35.1 Fatto salvo quanto previsto in materia di risoluzione e/o termine in altre disposizioni del CONTRATTO e della normativa vigente, il COMMITTENTE ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il CONTRATTO per colpa del FORNITORE ai sensi dell'art. 1456 c.c. anche nei casi seguenti:

a) violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di antimafia in relazione all'esito delle verifiche di cui all'art. 10 D.P.R. n.252/98.
b) violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di subaffidamento (Articolo 26), cessione di CONTRATTO stipulazione di patti di riservato dominio e cessione di credito (Articolo 27) e sicurezza dei lavoratori (Articolo 13).
c) inadempimento nei pagamenti dei salari e stipendi alla manodopera ed ai dipendenti in genere, inadempimento nei pagamenti dei relativi contributi di legge e, in genere, violazione degli impegni normativi e contrattuali sul trattamento dei dipendenti, accertata dal COMMITTENTE con qualsiasi mezzo.
d) deliberato rifiuto o ritardo del FORNITORE nell'adempimento del CONTRATTO.
e) quando il ritardo, rispetto al tempo di esecuzione della FORNITURA abbia comportato la maturazione di penali ai sensi dell' Articolo 22 pari al 10% del valore complessivo del CONTRATTO.
f) in presenza di vizi di esecuzione della FORNITURA quando:
 1. il COMMITTENTE riscontrasse il continuo o persistente esito negativo delle prove eseguite sulla FORNITURA;
 2. le certificazioni esibite o prodotte dal FORNITORE, ai fini dell'aggiudicazione del CONTRATTO e della sua esecuzione, risultassero, in qualsiasi momento, irregolari;
 3. il vizio accertato sia grave e tale da non poter essere tempestivamente sanato nei tempi contrattuali;

4. il FORNITORE non abbia ottemperato alla richiesta di presentazione di un piano di recupero dei vizi di esecuzione, ovvero abbia presentato un piano inidoneo, ovvero si sia reso inadempiente rispetto al piano accettato dal COMMITTENTE.

g) nel caso di grave inadempimento o inosservanza degli obblighi o delle condizioni stabilite nel CONTRATTO, da cui possa risultare, ad insindacabile giudizio del COMMITTENTE, compromessa l'esecuzione delle prestazioni secondo le più elevate regole dell'arte.

h) in ogni altro caso di grave inadempienza alle prescrizioni contrattuali, progettuali, normative ed alle buone regole dell'arte.

i) nel caso di mancata trasmissione delle polizze di garanzia tecnica nei termini indicati e secondo quanto previsto all'art. 23;

j) quando il FORNITORE violi il D.L.vo 231/2001 .

k) in ogni altro caso previsto dal CONTRATTO.

35.2 Nelle ipotesi di inadempimento sopra elencate, il RESPONSABILE DEL CONTRATTO, previa eventuale acquisizione delle informazioni utili da parte del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, provvederà a contestare al FORNITORE gli addebiti e potrà assegnare al medesimo un termine per porre rimedio all'inadempimento in cui esso sia incorso, laddove l'inadempimento sia ritenuto, a sua esclusiva discrezione, suscettibile di rimedio.

35.3 Il FORNITORE dovrà comunque fornire al RESPONSABILE DEL CONTRATTO entro 3 (tre) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della contestazione le proprie giustificazioni. Ove il FORNITORE non rimedi all'inadempimento nel termine ad esso eventualmente assegnato ovvero non fornisca le giustificazioni richieste ovvero, ad insindacabile giudizio del COMMITTENTE, le medesime non siano ritenute soddisfacenti, il COMMITTENTE potrà disporre la risoluzione del CONTRATTO. Il COMMITTENTE, a suo insindacabile giudizio, potrà tenere conto delle giustificazioni presentate anche per valutare se estendere il termine per rimediare l'inadempimento.

35.4 Il CONTRATTO sarà automaticamente risolto per l'ipotesi di fallimento del FORNITORE o sua sottoposizione a qualunque procedura concorsuale, ivi compresa la procedura di amministrazione straordinaria, ovvero avvio di un procedimento per la sottoposizione ad una procedura concorsuale, ivi compresa la procedura di amministrazione straordinaria, morte del titolare, se ditta individuale.

35.5 Il CONTRATTO dovrà considerarsi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L.

136/2010, in tutti i casi in cui le transazioni di cui all'art. 9 siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa.

35.6 In caso di risoluzione del CONTRATTO o di verificarsi delle condizioni di cui al precedente punto 35.4 di cui al presente articolo il FORNITORE ha diritto esclusivamente:

a) al pagamento della FORNITURA consegnata al momento del recesso;
b) al pagamento della FORNITURA eventualmente già prodotti alla data del recesso e non ancora consegnati, per come risultanti da apposito verbale di constatazione che il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO avrà cura di redigere a tal fine, a condizione ovviamente che essi rispettino le condizioni per essere accettati dal COMMITTENTE, mediante verbale di accettazione espressa del DIRETTORE LAVORI.

35.7 La risoluzione di diritto potrà essere comunque disposta dal COMMITTENTE ove il DIRETTORE LAVORI contesti inadempimenti tali, secondo il suo giudizio, da non poter essere sanati, ovvero qualora sia assegnato dal medesimo DIRETTORE LAVORI un termine per l'eliminazione dell'inadempimento senza che il FORNITORE provveda nei termini concessi.

35.8 In ogni caso di risoluzione a termini del presente articolo, il COMMITTENTE applicherà al FORNITORE una penale pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno, mediante la trattenuta sugli eventuali debiti del COMMITTENTE sussistenti all'atto della risoluzione nei confronti del FORNITORE e, ove necessario, anche mediante l'escussione della CAUZIONE fino alla concorrenza dell'importo della predetta penale.

Articolo 36

(Esecuzione in danno)

36.1 Qualora il FORNITORE ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del CONTRATTO secondo le modalità ed entro i termini contrattualmente previsti, il COMMITTENTE potrà, direttamente o tramite altra impresa, effettuare l'esecuzione parziale o totale di quanto non eseguito dal FORNITORE stesso, al quale saranno addebitati gli eventuali maggiori costi ed i danni eventualmente derivati al COMMITTENTE.

36.2 Per la rifusione dei costi sostenuti, il COMMITTENTE avrà facoltà di rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti del FORNITORE ovvero, in mancanza, mediante escussione della CAUZIONE.

Articolo 37

(Proprietà industriale e commerciale. Brevetti)

37.1 Il FORNITORE garantisce in ogni tempo il COMMITTENTE, manlevandolo da ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze (ivi compresi quelli connessi all'utilizzazione dei sistemi informatici), disegni, modelli ed altre opere

dell'ingegno concernenti i manufatti, gli impianti, i procedimenti ed i mezzi tutti utilizzati nell'esecuzione di quanto forma oggetto del CONTRATTO.

37.2 Il COMMITTENTE resta estraneo ai rapporti tra il FORNITORE ed i titolari dei brevetti ed alle eventuali controversie tra di loro.

Articolo 38

(Domicilio delle PARTI)

38.1 Il domicilio legale delle PARTI, come riportato nell'epigrafe del CONTRATTO, potrà essere modificato solo mediante comunicazione scritta.

38.2 Le comunicazioni del COMMITTENTE si intendono conosciute dal FORNITORE al momento del loro ricevimento da parte del RESPONSABILE DEL FORNITORE ovvero alla data di ricezione del documento stesso al domicilio legale del FORNITORE.

L'indirizzo e-mail del FORNITORE è [•] .

Articolo 39

(Obblighi di riservatezza e *privacy*)

39.1 Il FORNITORE si obbliga a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del CONTRATTO, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal COMMITTENTE o di cui il FORNITORE venisse comunque a conoscenza in occasione dell'esecuzione della FORNITURA.

Tali obblighi investono inoltre il contenuto degli archivi elettronici del COMMITTENTE nonchè le relative procedure di accesso.

39.2 L'obbligo di segretezza sarà per il FORNITORE vincolante per tutta la durata dell'esecuzione del CONTRATTO e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fintantochè le informazioni delle quali il FORNITORE è venuto a conoscenza non siano di dominio pubblico.

39.3 Il FORNITORE è responsabile nei confronti del COMMITTENTE per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, dei propri affidatari e degli ausiliari e dipendenti di quest'ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza, il FORNITORE è tenuto a risarcire al COMMITTENTE tutti i danni che ad esso dovessero derivare.

39.4 E' fatto divieto al FORNITORE di fare (o di autorizzare che terzi facciano) pubblicazioni sulla FORNITURA che il FORNITORE medesimo deve eseguire o avrà compiuto.

39.5 Il FORNITORE si impegna a che gli eventuali subfornitori aderiscano agli esposti principi di riservatezza e a risponderne in via solidale con gli questi, nel caso li violassero.

39.6 E' pure fatto divieto al FORNITORE sia di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni

di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano al COMMITTENTE o comunque attinenti la fornitura senza prima aver ottenuto il benestare scritto del COMMITTENTE stesso, sia di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipici del COMMITTENTE medesimo, tranne che per le necessità derivanti dall'esecuzione delle prestazioni assunte.

39.7 E' in facoltà del COMMITTENTE verificare il rispetto dell'obbligo di riservatezza di cui al presente articolo. Il mancato adempimento di tale obbligo rappresenta ipotesi grave di inadempimento e e sarà considerato motivo per la risoluzione da parte del COMMITTENTE, art. 35 del presente CONTRATTO.

Articolo 40

(Informativa per il trattamento dei dati di CONTRATTO)

40.1 Ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 s.m.i. (Testo Unico delle norme in materia di tutela dei dati personali), riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, le PARTI si danno reciproco atto che i loro dati personali (Sede, recapito telefonico, Codice Fiscale e Partita I.V.A.) verranno inseriti ed elaborati nelle proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali.

40.2 Le PARTI si riconoscono reciprocamente il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dall'art. 7 del suddetto decreto.

40.3 Resta espressamente inteso che le PARTI dichiarano di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolari delle banche dati di rilievo ai fini del CONTRATTO sono:

per il COMMITTENTE: [•];

per il FORNITORE: [•] .

Articolo 41

(Invalidità parziale)

41.1 L'invalidità di una o più clausole contenute nel CONTRATTO non comporterà invalidità delle altre previsioni contrattuali. Nell'eventualità in cui una o più di tali clausole, sia dichiarata invalida da una decisione, decreto o sentenza definitiva, ovvero in forza di legge sopravvenuta, il CONTRATTO sarà interpretato come se tale clausola o punto invalido non vi fosse stato inserito.

Articolo 42

(Partecipazione Fattiva)

42.1 Il FORNITORE si impegna a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque

forma esso si manifesti nei confronti dello stesso, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nell'espletamento della FORNITURA. L'inadempimento da parte del FORNITORE, in tutto o in parte, alle obbligazioni del presente Articolo, costituisce motivo di risoluzione del CONTRATTO.

Articolo 43

(Modifiche)

43.1 Qualsiasi modifica al CONTRATTO e suoi Allegati non sarà valida nè vincolante ove non risulti da atto scritto firmato dalle PARTI.

Aricolo 44

(Adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136)

44.1 Fermo quanto previsto in merito dall'art. 7, comma 14 e dall'art. 35, comma 5 del presente CONTRATTO, il FORNITORE si impegna nei confronti del COMMITTENTE e del CVN a porre in essere tutte le attività e procedure necessarie al pieno rispetto delle prescrizioni, di cui all'Art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari nei confronti dei subfornitori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente FORNITURA.

Articolo 45

(Codice Etico ai sensi del D.LGS. N.231/2001)

45.1 Il FORNITORE prende atto ed accetta che la COMMITTENTE, nell'esecuzione del CONTRATTO, rispetta le regole di comportamento contenute nei codici etici delle rispettive Imprese costituenti Grandi Lavori Fincosit SpA – Impresa Costruzioni ing. E. Mantovani SpA – Società Italiana per Condotte d'Acqua Spa, ai sensi del D.Lgs n. 231/2001 e si impegna a non tenere condotte che possano impedire alla COMMITTENTE stessa di rispettare le suddette regole nell'esecuzione dei contratti, sia nei rapporti con il MAV che nella relazione con i terzi.

45.2 Il FORNITORE, inoltre si impegna ad agire, nell'esecuzione del CONTRATTO, sia nei rapporti con la COMMITTENTE che nelle relazioni con i terzi, in conformità ad un proprio Codice Etico, conforme alle previsioni del D.Lgs n. 231/2001, ovvero, in difetto, in conformità alle regole di comportamento dettate dai Codici Etici adottati dalla COMMITTENTE come applicabile nell'ambito dell'esecuzione del CONTRATTO stesso.

45.3 I Codici Etici adottati dalla COMMITTENTE ai sensi del D.Lgs n. 231/2001 sono pubblicati sui siti delle Società costituenti la COMMITTENTE medesima, agli indirizzi:

www.glf.it;

www.mantovani-group.it

www.condottespa.it

L'inosservanza da parte del contraente anche di uno solo degli obblighi contemplati nel presente articolo costituirà causa di risoluzione ai sensi dell'art. 35 del presente contratto.

Articolo 46

(Spese e regime fiscale del CONTRATTO)

46.1 Il FORNITORE dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di registrazione e di bollo del CONTRATTO, dei suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi, nonché delle spese di bollo e registro degli atti di contabilità di tutti i documenti relativi alla gestione del CONTRATTO.

46.2 Il CONTRATTO, redatto in duplice originale, avente per oggetto prestazioni soggette all'I.V.A., dovrà essere registrato per effetto degli Artt. nn. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 solo in caso d'uso con pagamento di un'imposta fissa che sarà a carico del FORNITORE. Per il pagamento dei relativi importi verrà emessa dal COMMITTENTE apposita fattura, il cui ammontare verrà recuperato su qualunque credito comunque spettante al COMMITTENTE.

Venezia, lì

IL COMMITTENTE _____

IL FORNITORE _____

Il FORNITORE dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., le seguenti disposizioni del CONTRATTO: Articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 46.

Venezia, lì

IL FORNITORE

ALLEGATI:

- a) DOCUMENTAZIONE TECNICA: doc. MOL150-IM0087-S076 denominato SPECIFICA TECNICA DI FORNITURA
- b) ELENCO PREZZI DI FORNITURA: indica il documento MOL150-AA0087-Y075;

- c) COMPUTO METRICO DI FORNITURA: indica il documento MOL150-IM0087-C074;
- b) CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA doc. MOL150-AP0087-G073;
- d) OFFERTA DEL FORNITORE IN SEDE DI GARA;
- e) CAUZIONE DEFINIVA;
- g) MANDATO COLLETTIVO DI RAPPRESENTANZA O ATTO SOSTITITUVO DI CONSORZIO **(EVENTUALE)**;
- h) PROCURA SPECIALE CON LA QUALE SONO STATI CONFERITI I POTERI AL SOTTOSCRITTORE DEL PRESENTE ATTO IN NOME DEL FORNITORE (EVENTUALE);